

Anno 39 • numero 3 • Luglio-Settembre 2012  
Poste Italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo

# GEOMETRA OROBICO




organo trimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



**Bergamo Alta da Via Sudorno**

“Bergamo nel segno del colore di Luigi Giliberto” di Amazio Possenti  
Edizioni: Grafica e Arte Bergamo



Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia)  
 Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871  
[www.sfrfranzoni.it](http://www.sfrfranzoni.it) - [info@sfrfranzoni.it](mailto:info@sfrfranzoni.it)

# FRANZONI

**S.F.R. FRANZONI da oltre 40 anni si occupa di costruzione prefabbricati e manufatti in cemento quali:**

- Tubazioni circolari in cemento con e senza piano di posa, armate e non armate.
- Collettori prefabbricati a posizione orizzontale e verticale armati con doppia gabbia metallica, progettati secondo la legge Nazionale Strutture in Cemento Armato D.M. 14 Gennaio 2008.

# PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO

- Canali prefabbricati a cielo aperto armati con doppia gabbia metallica.
- Tubi in cemento per pozzi perdenti.
- Tubi pozzetto in linea.
- Pozzetti d'ispezione in cemento
- Solette prefabbricate in cemento armato, su richiesta si producono anche solette a misura secondo le necessità del cliente.
- Cisterne e Fosse Imhoff in cemento monoblocco complete di solette prefabbricate pedonali e carrabili.
- Impianti di disoleazione e depurazione acque.
- Plinti in cemento armato per pali di illuminazione, calcolati per la resistenza dei venti per tutto il territorio nazionale.
- Loculi prefabbricati in cemento a Tumulazione Frontale e Laterale
- Lastrine in cemento per chiusura loculi ed ossari prefabbricati.

# l'autogas orobica



**ENERGIA**  
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE  
**SICURA**  
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ  
**SEMPRE**  
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO  
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO



24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

[www.autogasorobica.it](http://www.autogasorobica.it)

**COSTRUIRE RISPARMIO ENERGETICO**

luglio • settembre 2012

IBAGENZIA


# **COSTRUIRE RISPARMIANDO: UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**



**NORMABLOK PIU'**  
MONOBLOCCO

**NORMABLOK PIU'**  
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER  
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: NORMABLOK PIU'  
è un monoblocco a tre componenti  
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,  
movimentazione e mano d'opera.



[www.mattone.it](http://www.mattone.it)

**DEL**®  
Laterizi e Soluzioni S.p.A.

- 4 DALLA PRESIDENZA**  
**DALLA PRESIDENZA**
- 12 DALLA DIREZIONE**  
**DALLA DIREZIONE**
- 13 DALLA REDAZIONE**  
**SISMA IN EMILIA-ROMAGNA**  
*da Geom. Tintori Roberto*
- 16 APPUNTI SPARSI DI UN GEOMETRA A MEDOLLA (MODENA) SCONVOLTA DAL TERREMOTO**  
*da Geom. Angelo Fassi*
- 23 OSSERVATORIO ASTRONOMICICO DELLE PREALPI OROBICHE**  
*dalla Redazione*
- DAL COLLEGIO**  
**25 I MATERIALI LAPIDEI 2° PARTE**  
*da Geom. Russo Massimiliano*
- 27 DAL 1° OTTOBRE VISURE CATASTALI A PAGAMENTO**  
*da Associazione Nazionale Donne Geometra*
- 29 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO**  
*da "Il Geometra Risponde"*
- CASSA GEOMETRI**  
**36 GEOMETRI - CARD**
- CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI**  
**38 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURA**  
*da Agenzia del Territorio*
- ARTE E CULTURA**  
**39 CARMELO CARMINATI, IL GEOMETRA POETA**  
*dalla Redazione*
- 41 SAN VINCENZO NELL'ICONOGRAFIA BERGAMASCA**  
*dalla Redazione*
- COOPERATIVA**  
**42 DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE "GEOM. GIANVITTORIO VITALI" S.c.a.r.l.**
- INCONTRI AL VERTICE**  
**44 FRANCO TENTORIO**  
**Sindaco di Bergamo**  
*a cura di Marco Sorelli*
- LA VOCE DELL'INDUSTRIA**  
**47 GIOVANNI FASSI**  
**Amministratore Delegato Fassi Group SpA**  
*a cura di Marco Sorelli*
- LEGISLAZIONE**  
**50 QUANTO AL DOVERE DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI (art. 78, comma 2 d.lgs n. 267/2000 - TUEL) NELLA VOTAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI CUI ALLA L.R. LOMBARDIA N.12/2005**  
*Fondazione De Iure Publico*
- 53 I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CONSULTA IN MATERIA DI SCI**  
*Fondazione De Iure Publico*
- 55 RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI: DISTANZE ED EFFICIENZA ENERGETICA**  
*Fondazione De Iure Publico*
- 58 LA VIA PER LO SVILUPPO PASSA PER LA CITTÀ**  
*Fondazione De Iure Publico*

## GEOMETRA OROBICO

ORGANO TRIMESTRALE EDITO DAL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

**PRESIDENTE**  
Renato Ferrari

**DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:**  
24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13  
Tel. 035 320266 - 320308 - Fax 035 320316  
www.collegio.geometri.bg.it  
e-mail:sede@collegio.geometri.bg.it  
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo  
n. 13 del 15/7/1972  
Sped. in abbonamento postale 70% DCB Bergamo

**COMITATO REDAZIONALE**  
**Direttore Responsabile:**  
PERSICO PIETRO GIOVANNI

**Segretario di Redazione:**  
RUSSO MASSIMILIANO

**Redazione:**  
BAGGI ROBERTO  
BOLIS GIOVANNI  
MAFFI ALBERTO  
MOCCHI LUCIANO  
RE GIOVANNI

**COMMISSIONE STAMPA**  
Ardemagni Ennio  
Cattaneo Mattia  
Facagni Claudio  
Magni Patrizio

Gli articoli di carattere redazionale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio. Il materiale inviato per la pubblicazione - trattenuto anche se non pubblicato - viene sottoposto all'esame del Comitato di Redazione; le opinioni eventualmente in esso espresse rispecchiano il pensiero dell'estensore, non impegnando di conseguenza la responsabilità della Direzione. È consentita la riproduzione degli articoli citando la fonte.

**PUBBLICITÀ**  
OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9  
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490  
info@oepipubblicità.it

**IMPAGINAZIONE e STAMPA:**  
Sestanteinc srl  
Bergamo

■ Geom. Renato Ferrari

## DALLA PRESIDENZA



**L**e vacanze sono trascorse spero per tutti in serenità. Oggi riprendiamo il cammino nel mezzo del nostro mondo e cerchiamo di dare il nostro personale apporto allo sviluppo socio economico con impegno e fatica e non possiamo certamente desistere da questo ruolo. Tutto bene? Tutto male? Tutto incerto? Tutto risolto? Tutto da risolvere? Tutto da costruire? Sì, sono trascorsi altri mesi ma ancora tutto c'è da decidere, tanto si sa, tanto ancora non si sa. La crisi continua e dopo le vacanze riprendiamo il solito tribolare lavorativo con le note problematiche che non ripeto in quanto sono sempre le medesime. La famiglia in primis, la salute, la società, il lavoro, la scuola, la professione, il rapporto con gli altri, ed altro ancora sono sempre in primo piano nelle argomentazioni che giornalmente affrontiamo sempre con spirito di abnegazione e impegno sempre pronti nel lottare lealmente per ottenere il meglio per noi stessi e per gli altri. Per ciò che riguarda la nostra professione mi cor-

re l'obbligo informare che in data 7 agosto 2012 è stato emanato il DPR n° 137 ove viene stabilito l'articolato inerente il regolamento della riforma delle professioni che di seguito riporto integralmente.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 7 agosto 2012 , n. 137**

*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n. 189 del 14-8-2012)*

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;*

*Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;*

*Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;*

*Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;*

*Sulla proposta del Ministro della giustizia;*

Emana  
il seguente regolamento:

## **Capo I** **Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Definizione e ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente decreto:
  - a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
  - b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

### **Art. 2 - Accesso ed esercizio dell'attività professionale**

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espressioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a eser-

citare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

### **Art. 3 - Albo unico nazionale**

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

### **Art. 4 - Libera concorrenza e pubblicità informativa**

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

## **Art. 5 - Obbligo di assicurazione**

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 6 - Tirocinio per l'accesso**

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo,

*è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.*

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mar-

zo 2012, n. 27.

7. *L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.*
8. *I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.*
9. *Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.*
10. *Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:*
  - a) *le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;*
  - b) *i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;*
  - c) *la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;*
  - d) *le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non*

*sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.*

11. *Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio*
12. *Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.*
13. *Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.*
14. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

#### **Art. 7 - Formazione continua**

1. *Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.*
2. *I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al pe-*

riodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio di disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
    - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
    - b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
    - c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
  4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
  5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
  6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
  7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).
- Art. 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie**
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
  2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
  3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
  4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.
  5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. *I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.*
7. *Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.*
8. *I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.*
9. *Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.*
10. *Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.*
11. *Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.*
12. *Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di compo-*

*nenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.*

13. *Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.*
14. *Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.*

## **Capo II**

### **Disposizioni concernenti gli avvocati**

#### **Art.9 - Domicilio professionale**

1. *L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale.*

#### **Art. 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso**

1. *Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.*
2. *Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.*
3. *Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.*
4. *Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il perio-*

do di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

### Capo III

#### Disposizioni concernenti i notai

##### Art. 11 - Accesso alla professione notarile

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,

compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

### Capo IV

#### Disposizioni transitorie e finali

##### Art. 12 - Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

##### Art. 13 - Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

##### Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-

*na. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012  
NAPOLITANO  
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Severino, Ministro della giustizia  
Visto, il Guardasigilli: Severino  
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto  
2012 Registro n. 7, foglio n. 372*

Il testo sopra riportato è il Decreto del Presidente della Repubblica del 07 agosto 2012 n° 137 in riferimento al Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Non vi sono particolari novità di quanto vi è già stato comunicato in precedenza.

Per quanto concerne la polizza assicurativa viene rinviata l'obbligatorietà alla data del 15 agosto 2013, nell'attesa che gli organismi di categoria stipulino apposite convenzioni con le compagnie assicurative.

Taluni elementi vengono adottati in ragione di appositi regolamenti che i rispettivi Consigli Nazionali devono adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Vengono ribaditi i criteri e concetti:

- Art. 5 - L'obbligo di assicurazione obbligatoria;
- Art. 6 c. 1 - durata del tirocinio determinato in diciotto mesi (art. 1 c.1);
- Art. 6 c. 3 - il professionista, salvo condizioni particolari, non può avere nel proprio or-

ganico più di tre praticanti;

- Art. 6 c. 6 - Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale;
- Art. 6 c. 7 - il tirocinio, pena decadenza, non può essere interrotto per un periodo max. di tre mesi (nove mesi con giustificato motivo);
- Art. 6 c. 12 - Acquisito il certificato di idoneità, tale certificato perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell'esame di stato;
- Art. 7 - obbligo di formazione continua;
- Art. 8 - formazione del consiglio di Disciplina, composto da un numero pari al numero dei consiglieri e nominati dal Presidente del Tribunale scelti tra un n. di trenta persone non componenti il Consiglio dell'ordine o collegio.

Nel decreto emanato non viene effettuato alcun riferimento del tanto decantato, dal sottoscritto non condiviso, concetto di fusione o accorpamento od altro termine analogo tra professioni similari e non aggiungo altro.

Certamente il testo sopra riportato apre a discussioni e considerazioni ed impegna gli organismi di categoria ad intensa attività per soddisfare quanto stabilito oggi da Decreto medesimo. Sta bene tutto, regolamentare, innovare, evolvere, aggiornarsi, confrontarsi, legiferare, modificare, integrare, ma il compito dello Stato e delle nostre istituzioni è creare le condizioni necessarie per permettere al proprio cittadino la possibilità di essere al passo con tutte le novità che vengono introdotte e che obbligatoriamente sono imposte dalla crescita sociale, ma se non si crea lavoro ed opportunità di sviluppo per i cittadini medesimi diventa tutto difficile.

*Renato Ferrari*

L'umanità geme, per metà schiacciata sotto il peso dei progressi che ha fatto.

Henri Bergson

■ Geom. Pietro Giovanni Persico

## DALLA DIREZIONE



Il 20 maggio 2012 (magnitudo 5,9) e il 29 maggio (magnitudo 5,8) l'Emilia Romagna viene colpita dal terremoto.

Prontamente il 25 maggio, il Consiglio Nazionale Geometri coinvolge tutti i Collegi, richiamando l'altruismo dei "geometri" nel mettere in campo la loro preparazione tecnica.

Subito il conseguente appello del Presidente Geom. Renato Ferrari ai geometri bergamaschi per una loro disponibilità ad intervenire come volontari esperti in edilizia.

All'appello hanno risposto i geometri:

Assanelli Davide, Beccarelli Luigi, Bedolini Lelio, Belotti Angelo, Benzoni Alberto, Bizzioli Maurizio, Breda Roberto, Caccia Corrado, Del Prato Marco, Fassi Angelo, Locatelli Pietro Angelo, Longhini Giovanni, Lorenzi Stefano, Ludrini Francesco, Maffei Mari, Maffei Piero, Mazzoleni Evaristo, Moretti Ivan, Navoni Antonio, Pinto Elio, Pinto Guido, Plebani Gianberto, Previtali Alessandro, Rossi Andrea, Rossi Caterina, Rossi Dimitri, Rozzoni Mario Angelo, Scandella Stefano, Scansani Marco, Tintori Roberto, Zanchi Luca

Quindi, solidarietà dei geometri bergamaschi che, nei loro interventi di volontariato hanno tratto esperienze costruttive, testimoniate da quanto pubblicato all'interno del Geometra Oro-bico, cito la lettera inviata al Presidente Ferrari, dal geometra Roberto Tintori che ha operato nel comune di Cento (Ferrara) la settimana dal 25 giugno al primo luglio 2012.

La lettera richiama, nei suoi contenuti, l'entusiasmo suo e la gratitudine della gente semplice del posto..... è da leggere.

Altresì, è da leggere quanto scritto dal geometra Angelo Fassi, nei suoi "Appunti sparsi a Medolla (Modena) sconvolta dal terremoto".

Lo stesso, ha prestato la propria opera di geometra volontario, nella settimana tra il 18 e 24 giugno 2012.

Riferisce, nei suoi appunti che si parla molto di solidarietà, ma per capire un po' più in che cosa essa consiste, occorrerebbe vivere maggiormente esperienze come quella vissuta in quei giorni nei luoghi emiliani, unitamente ad altri colleghi.

Quindi altruismo, solidarietà e vicinanza dando un supporto di carattere tecnico e umano alle persone colpite dall'emergenza.

Solidarietà e vicinanza nei luoghi, ma non solo.

Infatti, i geometri bergamaschi per il tramite del proprio Consiglio, hanno voluto "esserci" con un significativo contributo nei confronti dei colleghi mantovani.

Il senso di appartenenza alla Categoria deve essere dimostrato. Specialmente nei momenti di difficoltà e momentaneo disagio.

Un semplice grazie a tutti.

*Pietro Giovanni Persico*

## ALCUNE TESTIMONIANZE DEI GEOMETRI BERGAMASCHI CHE HANNO PORTATO LA LORO SOLIDARIETÀ NELLE TERRE SCONVOLTE DAL TERREMOTO.

■ da Geom. Tintori Roberto

### SISMA IN EMILIA-ROMAGNA

Comune di Cento - settimana dal 25-06-2012 al 01-07-2012

*Spett.le Presidente Ferrari,*

questa è la prima volta da quando sono iscritto al collegio che Le scrivo una lettera.

Lo so che avrà altre cose per la testa ma ci tenevo a condividere con Lei, che è il nostro portavoce istituzionale, l'esperienza che ho vissuto in Emilia per il sisma 2012.

Devo ammettere che quando mi è arrivata la circolare del CNG da parte del collegio, ero un pò titubante nel dare la mia disponibilità in quanto mi chiedevo: Cosa mi aspetterà?, Cosa andrò a fare? Quali responsabilità mi aspetteranno? ecc. ma alla fine la curiosità di un'esperienza professionale nuova supportata dal CNG mi ha convinto e ho dato l'adesione.

Dopo essermi accordato con il collegio di Bologna sulla mia disponibilità, mi arriva via mail la convocazione ufficiale.

La mattina del 25-06-2012 alle h 5.00 mi trovo con alcuni colleghi di Bergamo per fare un'unica macchina e partiamo con destinazione Bologna sede della Regione Emilia Romagna.

Alle ore 8.00, arriviamo sul posto, espletiamo le procedure di accreditamento e a gruppi ci danno la nostra destinazione dove andremo ad operare. Eravamo numerosi tra geometri, ingegneri e architetti provenienti da tutte le parti d'Italia uniti per aiutare i nostri connazionali colpiti dal sisma.

Quando il geom. Borri ha elencato le località colpite dal sisma che necessitavano del nostro aiuto, c'è stato un minuto di silenzio nella sala, forse incominciavamo a capire veramente la gravità della situazione.

Io e altri sette colleghi siamo stati destinati al comune di Cento in provincia di Ferrara.

Casualmente nel gruppo, c'era un collega di Bergamo, gli altri, provenivano da città diverse (Monza, Venezia, Ascoli, Cremona, Ravenna) con esperienze professionali diverse e tutti alla prima esperienza di sisma.

La mattina alle 8.30 dopo aver fatto colazione, lasciavamo Ferrara dove pernottavamo e si partiva per il Comune di Cento che era il nostro centro operativo. Da lì, si ripartiva per le varie destinazioni dove effettuare i sopralluoghi.

Abbiamo visto delle situazioni inverosimili ma che lasciano un segno: da edifici colonici dove si respirava ancora un pò di storia del nostro paese, venuti giù come castelli di sabbia, edifici industriali



Ceramiche S. Agostino



Municipio S. Agostino

simbolo dell'Italia come la "Ceramiche S. Agostino" demolita in parte e un silenzio surreale nella produzione, cavalcavia che hanno retto al passaggio del sisma ma ne hanno riportato i segni, centri storici divenuti un ammasso di macerie e potrei continuare ma bisogna vedere per credere..... Quando arrivavamo a destinazione, troviamo gente semplice che ci accoglieva a braccia aperte

come non mi è mai capitato, nonostante ciò che hanno passato, sempre disponibili con noi e pronti a essere rincuorati da una parola detta da un tecnico. I danni che rilevavamo in ogni abitazione e che annotavamo con precisione sulla scheda di Ispezione, erano diversi e con gravità diverse. Alla fine del sopralluogo, la gente non ci lasciava più andare, aveva voglia di condividere con noi la



Crepa nel terreno di S. Carlo



Sede ASL Comune di Cento



Capannone industriale



Centro storico Finale Emilia

voglia di ricominciare ma con la ferita nel cuore della paura di essere abbandonati...  
In pausa pranzo, anche se alcune volte avremmo



Interno di un'abitazione

voluti continuare il lavoro e accontentarci di un panino, ci appoggiavamo al campo della protezione civile di Cento o Finale Emilia per mangiare un piatto caldo e per fare il punto della situazione dei sopralluoghi da dover ancora fare.

Anche le condizioni meteorologiche sono state clementi con noi, si sfioravano i 40° ma bastava una bottiglia d'acqua e arrivava senza accorgersene l'ora del rientro verso Cento per consegnare le Istanze di sopralluogo.

Verso le 19.00 si rientrava a Ferrara e seduti a cena, ci si scambiavano pareri/ opinioni con i colleghi e ci si coricava sapendo che il giorno dopo saremmo stati pronti per un nuovo giorno.

Concludo dicendo che è stata una settimana intensa ma molto appagante sia professionalmente che dal punto di vista umano. Abbiamo lavorato come uno squadrone unito, senza perdere un minuto di tempo e sfruttando il massimo delle nostre forze o potenzialità per raggiungere gli obiettivi prefissati e soprattutto abbiamo agito senza pensare al guadagno ma per il bene di chi era in difficoltà...

*Tintori Roberto*

■ da Geom. Fassi Angelo

## APPUNTI SPARSI DI UN GEOMETRA A MEDOLLA (MODENA) SCONVOLTA DAL TERREMOTO



Geom. Angelo Fassi

**S**i parla molto di solidarietà, ma per capire un po' più in cosa essa consista occorrerebbe maggiormente frequentare esperienze come quella che ho fatto il mese scorso (18-24 giugno), quale geometra volontario, nei luoghi emiliani colpiti dal terremoto. Devo ringraziare il Presidente del Collegio dei Geometri di Bergamo, geom. Re-

nato Ferrari, che nel giro di pochi giorni, dimostrando molta sensibilità e praticità, si è attivato con la Protezione Civile e, quindi, ha richiesto ai geometri del collegio la disponibilità per dare il proprio contributo tecnico in quelle zone.

Ho aderito immediatamente e il caso ha voluto che il giorno seguente, quasi a rafforzare il mio spontaneo gesto, fossi stato contattato da un'azienda emiliana che chiedeva, appunto, un aiuto di tecnici qualificati per far ripartire le aziende: il richiedente è rimasto favorevolmente colpito dal fatto che i geometri bergamaschi si fossero già attivati e resi disponibili.

Il giorno indicato, cioè il 18 giugno, insieme ad altri quattro colleghi di Bergamo, mi sono presentato presso la sede della Regione Emilia, a Bologna, dove, dopo le necessarie spiegazioni circa le regole principali di comportamento e i compiti assegnati, è avvenuto lo smistamento da parte della Pro-



tezione Civile: insieme ad altri due colleghi, il geom. Antonio Navoni di Bergamo e il geom. Walter Alberti di Como, sono stato destinato al Comune di Medolla (Modena), posto tra i Comuni di Mirandola e Cavezzo, a circa un chilometro e mezzo dall'epicentro del secondo sisma (29 maggio), mentre per il pernottamento siamo stati alloggiati a Finale Emilia, nel campo di accoglienza n. 1, perfettamente allestito dalla Protezione Civile e dall'Associazione Nazionale Alpini.

Principalmente il compito dei geometri volontari era quello di gestire il C.O.C., cioè il Centro Operativo Comunale, insieme agli uffici tecnici locali: si gestivano e organizzavano le varie attività di sopralluogo delle squadre di tecnici e addetti vari, dalle istanze di sopralluogo per verifiche speditive, alle valutazioni di agibilità o inagibilità degli immobili (Aedes), per poi raccogliere e consegnare i referti ai dipendenti comunali per la stesura delle rispettive ordinanze. Qui mi corre sottolineare l'impegno e la grande disponibilità di funzionari e impiegati del Comune di Medolla, instancabili nell'espletamento del loro lavoro, solleciti e aperti a ogni richiesta.


Di là dagli aspetti tecnici, tuttavia, ciò che più mi ha coinvolto e sconvolto è stato il racconto di chi ha vissuto l'esperienza del terremoto, ciò che mi ha aiutato a comprendere la persistente paura che traspare dagli occhi di quella gente, che forse resterà per sempre segnata dal disastro subito.

L'esperienza attraverso cui sono passate le popo-



lazioni dell'Emilia è stata sicuramente scioccante e traumatica, a dispetto della sua breve durata, solo pochi e per noi quasi insignificanti minuti secondi: in quegli attimi sono venuti a mancare tutti i punti di riferimento, si è perso il senso dell'equilibrio, perché si viene sbalottati da ogni parte, come in un frullatore (ricordo la storia del micio di una casa che rimbalzava da una parete all'altra senza riuscire a centrare la porta per fuggire all'esterno), il senso dello spazio, perché si muove e si sposta tutto attorno, e si viene pervasi da senso di impotenza, perché la ragion pratica, quella che ci guida tutti i santi giorni, non funziona più, trattandosi di eventi sconosciuti, davanti ai quali essa è incapace di indicare una qualunque soluzione. Inoltre, ci si muove con fatica, più seguendo istinti che altro, e questo suscita terrore.

Per chi era all'interno delle case c'era la sensazione che si chiudessero gli spazi vitali: non riesci a stare in piedi, le porte si bloccano, gli oggetti cado-





no e i mobili si muovono e sembra che vogliano tutti rovinare addosso proprio a te. Un mondo che crolla, che finisce, la tragica e improvvisa fine di tutto. Chi era all'aperto ha visto il terreno che si muoveva a onde, come se fosse la grande "ola" di uno stadio, e sopra di essa strade, parcheggi, fabbricati che ballavano, in balia di quest'onda che scuoteva tutto e tutti.

Uno "spettacolo" allucinante.

Un altro aspetto che ho voluto analizzare è darmi la spiegazione del perché, nonostante si siano verificate due scosse telluriche nella stessa zona Emiliana, a confronto di altri sismi ci siano state fortunatamente pochissime vittime, che si trovavano in gran parte nei capannoni e non nelle case: la "buona sorte" è dovuta ai segni precedenti la prima scossa del 20 maggio, quando, tre ore prima che essa si verificasse, a San Felice sul Panaro, nella zona di Finale Emilia, si è udito un fortissimo boato accompagnato da violente vibrazioni, ciò che ha messo in allarme moltissime persone, tanto che quando il terremoto, di tipo ondulatorio, si è manifestato alle 4 del mattino, in tanti erano già rimasti fuori casa per paura.

Il fenomeno sismico ha danneggiato i vecchi fab-

bricati in muratura, in particolare gli edifici storici, chiese e campanili, cascinali e fienili agricoli, ma in generale ha risparmiato la popolazione (i capannoni meritano un capitolo a parte).





La scossa del 29 maggio, poi, di tipo sussultorio-ondulatorio e con epicentro nella zona tra Carpi e Medolla, essendo la gente ancora del tutto frastornata e, quindi, fuori casa, ha dato il colpo decisivo e pesante soltanto ai caseggiati già precedentemente danneggiati, in particolare a quelli in muratura, antichi o semplicemente vecchi, salvo alcuni casi di edifici nuovi o recentemente ristrutturati, come a Cavezzo, i quali non hanno resistito a tale secondo colpo, fisicamente risparmiando le persone. Secondo il personale sanitario di soccorso, a rendere patologico il forte shock emotivo è stata la seconda scossa, che agli emiliani ha fatto rivivere l'evento traumatico a distanza di breve tempo, acutizzando così la paura del terremoto, che li tiene in continua ansia per il timore che il fenomeno si ripeta. Questo, anche se apparentemente non lo danno a vedere. Forse non ne son neppure consci. O, forse, l'ancestrale pacatezza, dignità e riservatezza che caratterizzano quelle popolazioni impedisce loro di manifestare tali sentimenti, quasi per non incrinare i residui tenui legami di speranza che tuttora fra loro reggono.





Un esempio: una sera eravamo seduti in un bar a chiacchierare tra colleghi geometri quando si è verificata una piccola scossa di assestamento, una delle tante, pressoché inavvertibile. Noi non ce ne eravamo neppure resi conto se non quando abbiamo visto la reazione dei ragazzi che erano seduti agli altri tavolini, scattati via all'unisono in un caotico fuggi fuggi generale.

A mio avviso, però, lo shock non è limitato al terremoto: c'è come il timore di perdere la propria identità, il legame con la propria terra e con le generazioni che l'hanno abitata. Ho visto coi miei occhi tante persone recarsi, quando era consentito, come in processione, con gli occhi lucidi, davanti ai monumenti distrutti o lesionati, piangere, inginocchiarsi, specialmente le donne, pregare, spesso prima ancora di recarsi a constatare le sorti delle proprie abitazioni: scene che straziano il cuore, e fanno pensare, pensare, e ancora pensare...

Specifico qui il mio punto di vista riguardo al caso dei capannoni prefabbricati, soprattutto di recente costruzione, che sono inopinatamente crollati, provocando il maggior numero di morti.

Certamente la sottovalutazione della sismicità del-

la zona ha contribuito a non valutare correttamente la progettazione strutturale dei capannoni stessi, in particolare gli ancoraggi sugli appoggi delle travi e delle coperture, ma si è anche evidenziata l'insita fragilità e pericolosità di queste costruzioni, se non correttamente progettate e adeguatamente legate: nella loro concezione "usuale", esse non sono in grado di reggere compattamente a movimenti sussultori e ondulatori, specie se contemporanei, tendendo a scomporsi e disaggregarsi nei singoli componenti, un po' come un castello di carte scosso alla base. Le singole carte restano, il castello non più. Forte e motivante è stata l'esperienza dei sopralluoghi per le verifiche speditive, che ho potuto effettuare in collaborazione con una squadra appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la quale ho messo in atto direttamente le mie conoscenze tecniche e professionali in favore dei terremotati.

L'affiatamento e lo spirito di gruppo che si è subito creato è stato fantastico, bello, spinto dal desiderio di dare risposte al più presto ai "nostri" terremotati. Ne è nata subito una forte amicizia, fraterna, operosa e collaborativa, ampliata poi anche



ad altri colleghi ingegneri e geometri, e anche ai tecnici appartenenti ai VV.FF.

Ci siamo sentiti parte di un omogeneo meccanismo di solidarietà, che aveva fondamento nei nostri cuori, il cui scopo primario era quello di aiutare quella povera gente a superare emotivamente il grande shock subito. In quei giorni abbiamo anche ben compreso come la “macchina” (degli aiuti e dei soccorsi) senza il “cuore” non ha neppure senso, nessuna ragione di esistere.

Quel che ci lasciava perplessi era il fatto che molte persone, nonostante fosse evidente che le loro case erano agibili, anche dopo il nostro sopralluogo positivo confermassero che avrebbero dormito ancora fuori dalle abitazioni, magari in una tenda piantata in giardino.

Ho cercato di infondere loro fiducia e far capire quali fossero i veri segni del pericolo, ma la “scottatura” del terremoto li portava a temere “l’acqua fredda”, nel senso che ogni singola fessurazione, anche microscopica e insignificante, veniva segnalata con apprensione. Certo, la paura era ancora così forte

da renderli diffidenti, ma non solo: la loro casa, il loro luogo abituale di rifugio, fisico e morale, era diventata “nemica”, fattore di morte anziché di protezione. E anche questo mi ha fatto meditare a lungo. Tuttavia, ho capito che il nostro aiuto o contributo, in quel momento, era di vitale importanza perché l’aver una risposta dalle istituzioni (così venivamo visti) e in così breve tempo, nel bene o nel male, significava un punto di partenza, da cui guardare avanti, sulle basi di sufficienti certezze e non di fumose spiegazioni, “ballerine” come il terremoto.

Cosa mi è rimasto al ritorno a casa?

Innanzitutto un senso di impotenza: noi tornavamo alle nostre case, al nostro lavoro, e loro, i nostri fratelli padani (della valle del Po), rimanevano lì, nelle tende, con le loro macerie materiali e spirituali, senza che neppure potessimo dir loro direttamente una parola di affetto, far loro una carezza, gesti di cui hanno tremendo bisogno.

Non possono rappresentarci in questi frangenti i soliti ignobili politicanti di ogni ordine e grado, dispensatori di false promesse e improbabili interessamenti, repulsi dalle popolazioni, come ho avuto modo di constatare, nonostante le infinite balle al contrario che raccontano. Lì c’è bisogno di lavoro e di chi sappia lavorare, e adesso che è finita l’emergenza serve solidarietà effettiva, volontariato vero e competente, ma anche soldi, soldi, tantissimi soldi, necessari per rialzarsi e ripartire.

Soltanto la realizzazione di tali esigenze concrete



potrà dirsi rappresentativa, almeno per quanto mi riguarda.

Poi, mi sono rimasti impressi nella memoria gli infiniti gesti di attiva sopportazione della disgrazia da parte della popolazione e al contempo di pacatezza, la dedizione dei dipendenti comunali, l'impegno e la perfetta organizzazione della Protezione Civile, i singoli gesti di riconoscenza, i sorrisi, le smorfie di delusione, il dolore, la paura stampata negli occhi della gente... e tanto altro ancora, che emergerà dalla mia memoria col tempo, dopo la dovuta decantazione.

Da un punto di vista tecnico, ho potuto constatare come la Protezione Civile, perfettamente orga-

nizzata sul piano dei soccorsi e delle strutture di emergenza, abbia bisogno anche di molte altre competenze, quali quelle volontariamente offerte dai geometri, per essere veramente efficiente nella gestione delle calamità: è stato un primo passo collaborativo quello che abbiamo compiuto, il resto spero venga da sé.

Analogo ragionamento, con una situazione peggiore, si potrebbe fare per la nostra disastrosa situazione politica... O no?

*Angelo Fassi*



■ dalla Redazione

## OSSERVATORIO **ASTRONOMICO** DELLE PREALPI OROBICHE

Realizzato dal Circolo Astrofili Bergamaschi, del quale ne è Presidente il Signor Ghilardelli Eugenio. Verranno organizzate visite notturne per i geometri, programmate con date da definire, in collaborazione con la commissione Cultura e Tempo Libero.

Incastonato a 1200 metri di quota nella splendida cornice naturale dello spartiacque che divide la Valle Seriana dalla Valle Brembana, l'Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche è stata la prima struttura aperta al pubblico per la divulgazione delle scienze del cielo ad apparire sul territorio provinciale. Realizzato dal circolo Astrofili Bergamaschi e inaugurato nel 1999, il centro è dotato di numerose strumentazioni di ricerca, che vengono messe a disposizione della collettività per interessanti visite istruttive e gite organizzate a favore degli studenti di tutte le scuole. Il telescopio principale dell'Osservatorio è un riflettore equatoriale da 512 millimetri di apertura, capace di raccogliere 7500 volte la luce dell'occhio umano e di spingere lo sguardo di chi osserva fino a 350 milioni di anni luce di distanza dalla Terra. Guidato da un compu-

ter che ne controlla ogni funzione, lo strumento è in grado di puntare automaticamente più di 100.000 differenti oggetti celesti presenti nella sua memoria. Un secondo telescopio a rifrazione da 200 millimetri di diametro e tre metri di focale offre spettacolari immagini ad alta definizione dei corpi planetari e viene attrezzato in occasione delle visite diurne per l'osservazione delle manifestazioni dell'attività solare. L'Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche in pochi anni ha accolto migliaia di visitatori, svolgendo un'importante funzione culturale a favore della comunità e rappresenta in terra bergamasca un nuovo sicuro valore di riferimento per l'apprendimento e la sperimentazione, specialmente per l'utenza scolastica. Siamo lieti di presentarvi il programma didattico "Una finestra sull'infinito", un panorama completo di servizi che con-



L'osservatorio

durranno anche voi alla scoperta dell'affascinante mondo dell'astronomia.

## LE VISITE DIURNE

Visitare di mattina l'Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche costituisce soprattutto per gli studenti un modo nuovo e di sicuro interesse per abbinare una piacevole gita nel naturale parco prealpino con un momento di intensa attività didattica. La struttura è infatti tra le poche in Europa ad impiegare una specifica strumentazione per l'osservazione divulgativa dei fenomeni energetici che avvengono sulla nostra stella: il Sole.

Un potente telescopio rifrattore attrezzato con moderni sistemi di filtratura altamente specializzati è in grado di svelare in dettaglio la complessa natura delle macchie solari e di mostrare le straordinarie eruzioni cromosferiche, invisibili a occhio nudo se non nei brevi istanti centrali delle eclissi totali. Immensa ondate di incandescente materiale solare, grandi decine di volte la Terra, vengono viste innalzarsi con maestosa lentezza dal lembo in direzione dello spazio. Le osservazioni vengono effettuate in assoluta sicurezza sia in luce bianca che in luce monocromatica. Uno strumento ausiliario proietta l'immagine del disco solare su di uno schermo, sul quale è possibile misurare le proporzioni dei fenomeni osservati. La vista presso la struttura ha una durata di circa tre ore e prevede, accanto alle osservazioni individuali al telescopio e alle spiegazioni del nostro personale, anche un'istruttiva lezione concernente l'attività del Sole e le sue interazioni con la Terra, svolta nella sala proiezioni con l'ausilio di diapositive e di interessanti animazioni. Poiché le osservazioni si effettuano dall'interno della cupola dell'Osservatorio, aperta per puntare gli strumenti sul Sole, è bene essere equipaggiati con un vestiario che consenta di esporsi senza problemi al clima esterno e ciò in particolare nel periodo invernale.

## LE VISITE NOTTURNE

Visitare l'Osservatorio di sera significa immergersi con lo spirito nella suggestiva atmosfera di una notte serena in montagna per godere delle indimenticabili visioni dei più affascinanti splendori del cielo. Lasciatevi guidare dal potente telescopio a riflessione in uno spettacolare viaggio tra le costellazioni e abbandonatevi nel silenzio siderale al pia-

cere di affondare gli occhi nell'infinito. Ammirate il celeste spolverio degli ammassi stellari, i delicati ricami delle nebulose e i tenui bagliori delle lontane galassie. Rivivere l'emozione della scoperta è facile e divertente: mettetevi ai comandi del telescopio e pilotatelo da suo quadro di controllo mentre accarezzate con lo sguardo le montagne e i crepacci della Luna. Sorvolate lentamente i mari, le pianure costellate da migliaia di crateri e preparatevi a far rotta verso i tesori della Via Lattea. Una serata in visita all'Osservatorio sa offrirvi, accanto all'emozionante osservazione al telescopio, anche un complesso di opportunità culturali e di apprendimento che danno valore alla vostra gita. Nel corso dell'illustrazione guidata della sfera celeste imparerete a riconoscere dal vivo le costellazioni, a distinguere le stelle dai pianeti, scoprendo le più suggestive leggende della mitologia celeste. Apprenderete con facilità le più importanti nozioni della geografia astronomica, le tecniche di orientamento con le stelle e capirete come si sviluppa il moto apparente del cielo, rintracciando punti, piani e curve fondamentali. Un'esperienza unica, dall'eccezionale contenuto didattico, nozionistico e culturale, che vi sorprenderà con il suo fascino. Nel corso delle visite serali vi raccomandiamo, per il vostro comfort, di indossare sempre abbigliamento caldo e idoneo a sostare all'aperto.



Il telescopio principale

■ da Geom. Russo Massimiliano

## I MATERIALI LAPIDEI

### Seconda parte

Nello scorso numero abbiamo visto come erano classificati e coltivati i materiali lapidei in epoca antica, tecniche ancora in uso ma con l'utilizzo di utensili meccanizzati:

Questa volta portati scopriremo i metodi di lavorazione e ultimazione in base alle esigenze e come si sono evoluti nella storia dell'edilizia questi materiali.

Una volta portati a valle questi blocchi, se dovevano essere posati interi, venivano trasportati sul cantiere con macchine di cesifonte e macchine di metagene (dove la colonna o il blocco erano parte viva del carro tramite un intelaiatura) trainati da buoi o cavalli.

Il blocco poi veniva lavorato secondo l'uso in cantiere.


Le fasi di lavorazione principali erano lo sbizzo gros-

solano, l'accapazzatura, compimento. Levigatura e lucidatura.

Lo sbizzo grossolano dipendeva dalle caratteristiche fisiche e chimiche della pietra presa in considerazione, riducendo il materiale nelle dimensioni richieste, attraverso uno strumento a percussione indiretta (bac) o un frappo, e picchiando su di esso si porzionava il blocco in lastre con la tecnica definita "schiappatura".

Per rocce meno tenere, si usava la segazione eseguita con una lama liscia con l'aggiunta della polvere abrasiva (silice)

Molti materiali dovevano essere lavorati in fase di taglio, perché il materiale una volta estratto dalla bancata perdeva "l'acqua di cava" necessaria per consentire l'intaglio della pietra. In generale tutte le pietre metamorfiche (cioè quelle pietre che per-




#### SBIZZO DETTAGLIATO E DEFINITIVO

Squadratura di un concio di pietra da taglio:  
 a) si segna il primo spigolo con un regolo di legno;  
 b) con la punta e con lo scalpello si ricava lo spigolo della prima faccia;  
 c) con l'aiuto di un altro regolo si traccia un segno parallelo al primo spigolo dalla parte opposta del blocco;  
 d) dopo aver collegato i quattro angoli con una cornice continua e ribassata, si elimina il sovrapietra con la punta;  
 e) si ricava con lo stesso sistema lo spigolo della seconda faccia e si segnano i lati con il quartobono  
 f) dopo aver asportato il sovrapietra della seconda faccia, si procede nel medesimo modo per tutti gli altri lati del blocco.

(Menicali, 1992)

SI OTTIENE UNA "PELLE RUVIDA"



## SBOZZO GROSSOLANO O PREPARATORIO, IL TAGLIO:

I sistemi per ridurre i blocchi in lastre:

- a) spaccatura con il bac e la mazza usata soprattutto su porfidi e pietre metamorfiche a evidente scistosità;
- b) spaccatura con cunei lungo le discontinuità del blocco;
- c) schiappatura dell'ardesia già ridotta in un parallelepipedo regolare con il frappo;
- d) segagione di marmi e calcari ornamentali con lama liscia e polveri abrasive che cadono nel solco da un apposito recipiente

(Menicali, 1992)

mettono il taglio in lastre) una volta persa l'acqua di cava sono difficili da tagliare per esempio il tufo. Questo era uno dei motivi per cui si agiva immediatamente appena sgargiato il blocco direttamente in loco oppure veniva sigillato con delle paste di argilla in modo da poterlo trasportare nella zona di lavorazione per fargli subire il taglio desiderato: una volta persa l'acqua di cava era ed è tutt'ora inutile bagnare nuovamente il blocco con acqua perché il materiale non la riassorbe.

L'accapezzatura serviva per le pietre che dovevano essere squadrate utilizzando delle squadre o regoli e degli scalpelli rendendo così gli angoli perfettamente ortogonali tra loro: oltre al lato estetico veniva considerato il lato statico facendo in modo che le forze venivano trasmesse perfettamente in modo verticale. I regoli erano utilizzati prima su un lato, poi quello opposto e infine quello perpendicolare alle due facce del blocco.

Le facce poi potevano essere lavorate per smusatura, intaccatura (spigoli ribassati creando una bugna) o incavatura dove gli spigoli erano sporgenti rispetto alla faccia del blocco con uno scarto maggiore di materiale.

Il compimento era la lavorazione estetica della superficie e i vari nomi derivavano dall'attrezzo utilizzato quali la subbiatura, gradina, martellina, bocciarda, e la cesellatura fatta a scalpello. La leviga-

tura si divideva in orsatura (eseguita a secco con un attrezzo di arenaria detto orso a secco) arrotatura (eseguita con acqua e pietra silicea) e pomiatura (eseguita con acqua e pietra pomice agendo sempre per sfregamento).

Terminata la levigatura si poteva passare alla fase finale della lucidatura utilizzando polvere di smeriglio o ceneri di ossa (brunitura) e uno straccio chiamato struffolo.

Tutte queste lavorazioni dipendevano dall'utilizzo ultimo della pietra

i blocchi, poi, venivano lavorati se la posa prevedeva incastri reciproci, tramite tidone, con perno, o con grappe (a farfalla, a Z o ad H) che si credeva avessero importanza statica per i terremoti: si scoprì ben presto che un elemento metallico così piccolo era inutile di fronte ad un blocco di notevoli dimensioni.

Fonti: corso per la conoscenza del costruito storico  
professoressa Sala - Università di Bergamo  
corso di ingegneria edile

■ da Associazione Nazionale Donne Geometra

## DAL 1° OTTOBRE VISURE CATASTALI A PAGAMENTO

Procedimenti catastali: dal 1 ottobre 2012 tornano a pagamento le visure catastali e nuovi tributi per le categorie catastali del gruppo D – E (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44)

**Dopo una pausa di circa 5 anni tornano a pagamento le visure catastali effettuate presso l'Agenzia del Territorio o altri sportelli autorizzati e in via telematica.**

**Il decreto fiscale D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, ha ripristinato il tributo speciale catastale per le consultazioni.**

**La decorrenza dei nuovi tributi è prevista dal 1/10/2012 (articolo 6, commi da 5septies a 5nonies).**

art. 6  
- Omissis -

- 5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

(a) il numero d'ordine 2.2. è sostituito dal seguente:

2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:

2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;

2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00 »;

(b) dopo il numero d'ordine 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Consultazione degli atti catastali:

3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

3-bis.2. consultazione della base informativa:

consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;

consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;

elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni

altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.

5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.

Le tariffe:

*Consultazione effettuata su documenti cartacei:*

- per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;

*Consultazione della Base Informativa:*

- consultazione per munita immobiliare: euro 1,00;
- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
- elenchi di immobili con estrazione di dati selezioni ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.

*È previsto uno sconto del 10% per le consultazioni eseguite in via telematica. Viene altresì prevista la possibilità di rilasciare i dati anche in formato elaborabile, allo stesso costo.*

L'accesso ai servizi di consultazione della banca dati catastale avviene gratuitamente e in esecuzione da

tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Anzi per questi, come fatto innovativo, **non si pagherà il tributo anche per l'ispezione ipotecaria.**

**Nuovo tributo catastale per l'accatastamento delle unità immobiliari in categorie catastali del gruppo D – E.**

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, inoltre ha elevato il tributo per la dichiarazione in catasto di tali tipologie immobiliari da *euro 50 ad euro 100* ad unità immobiliare.

Anche in questo caso la decorrenza sarà dal 1/10/2012.

Resta fissato in euro 50 il tributo per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita.



**NORD PONTEGGI** srl  
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e  
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2  
24030 Mapello (BG)  
tel/fax 035790949  
cell. 349 3432059

[nordponteggi@gmail.com](mailto:nordponteggi@gmail.com)

## COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



“La bellezza salverà il mondo”  
Fjodor Dostoevskij



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136  
[www.mornicolegnami.com](http://www.mornicolegnami.com) - [tecnisupport@mornicolegnami.com](mailto:tecnisupport@mornicolegnami.com)

■ da il Geometra risponde

## ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Come ridurre i consumi energetici e rinnovare le nostre facciate con una sola operazione

Pubblichiamo il **terzo numero** del periodico **"Il Geometra risponde"** Nuovo strumento editoriale promosso dalla "Consulta Regionale Lombarda".

### **COSA È UN ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO?**

Si tratta del sistema più semplice per isolare una casa sia dal caldo che dal freddo ed agisce in maniera analoga a quanto fa la natura che riveste gli animali con una pelliccia e quindi crea uno strato di aria che trattiene il calore. Consiste nell'applicazione di pannelli isolanti, leggeri e traspiranti, sul lato esterno delle murature delle nostre abitazioni, dei nostri edifici.

Tali pannelli, incollati ed ancorati con robusti tasselli che ne impediscono il distacco anche in caso di forte vento, sono ricoperti da uno strato di collante cementizio, rinforzato da una rete in fibra di vetro. Decorati con uno strato millimetrico di finitura colorata per esterni, sono in grado anche di reggere urti di una certa violenza, come una grandinata.

Come anticipato nel numero precedente, in questa uscita riprenderemo lo stesso caso approfondendo il tema dell'installazione di un sistema di isolamento termico "a cappotto" nel medesimo edificio a 3 piani considerato nel numero di marzo.

Ricorderete che durante l'ultima assemblea di condominio l'Amministratore Geom. Bianchi aveva proposto di ricorrere ad un tale sistema di isolamento, da integrare ed abbellire con particolari elementi decorativi leggeri. Ora però i condomini vogliono saperne di più su questo "cappotto". Per rispondere a tutte queste curiosità, viene indetta una riunione straordinaria, alla quale i condomini partecipano con grande interesse, visto che questi lavori determineranno una sensibile riduzione delle loro bollette energetiche, un effettivo miglioramento del comfort abitativo degli ambienti interni e l'occasione di rinnovare l'estetica della facciata. In una parola, questo intervento incrementerà il valore dell'edificio, e quindi dei loro appartamenti.

In preparazione alla riunione il Geom. Bianchi ha interpellato il Tecnico Promoter dell'azienda fornitrice dei materiali, il quale, sempre molto disponibile, ha effettuato congiuntamente all'Amministratore un sopralluogo preventivo in cantiere per analizzare lo stato di fatto della facciata su cui posare il cappotto, ha analizzato le eventuali criticità, ha proposto una soluzione coerente e adatta alla tipologia d'intervento, ha calcolato lo spessore corretto del pannello per rientrare nei limiti di legge ed ha redatto un preventivo di massima delle spese che i condomini dovranno sostenere.

Ora, con questo nutrito bagaglio di informazioni, il Geometra è pronto per incontrare i condomini, rispondendo con precisione a tutte le loro richieste e facendo chiarezza su tutte le loro perplessità.

## IL CASO TECNICO

Come ridurre i consumi energetici e rinnovare le facciate

### PREMESSE

Perché isolare la nostra abitazione?!

Andiamo ora a vedere perché è importante isolare bene. Quando acquistiamo un'auto chiediamo al venditore quanto sarà il consumo, quando acquistiamo un elettrodomestico scegliamo prodotti ad alta efficienza energetica, e sull'etichetta troviamo l'indicazione che ci indica quanti kWh all'anno o per ciclo consumerà. Allo stesso modo, grazie all'Attestato di Certificazione Energetica è possibile sapere quanto consuma la nostra abitazione per riscaldamento, raffrescamento estivo, illuminazione ed acqua calda sanitaria. Ma tali consumi possono essere ridotti in maniera considerevole migliorando l'isolamento termico delle pareti a contatto con l'esterno. Tutto questo è possibile con l'isolamento a cappotto, tecnologia ormai consolidata e ben diffusa in paesi tecnologicamente avanzati, con riduzione dei consumi legati sia al riscaldamento invernale che al condizionamento estivo, con vantaggi quindi in tutti i mesi dell'anno. Saranno inoltre evitati tutti i problemi legati alla bassa temperatura delle pareti verso l'esterno, e conseguente sensazione di freddo, annerimenti e macchie già poco tempo dopo la tinteggiatura, o formazione di muffa. Per capire i dubbi che molti inquilini sollevano e che noi stessi avvertiamo quando ci troviamo di fronte alla possibilità di isolare la nostra abitazione dobbiamo valutare alcuni aspetti di base. Attraverso le pareti della nostra casa (se costruita negli anni '50-'90 o in precedenza) d'inverno si disperde il calore mentre d'estate entra molto il caldo costringendoci ad utilizzare i condizionatori. Non solo dalle pareti ma anche dalle finestre (se di vecchio tipo in legno), dai cassonetti, dal tetto se non ben isolato. Se queste parti fossero ben isolate la nostra caldaia potrebbe produrre molto meno calore per portare il nostro appartamento alla temperatura ideale (20°) e quindi spenderemo meno in bolletta! L'isolamento termico a cappotto serve per far "passare" meno caldo dall'interno all'esterno

d'inverno e per far "passare" meno caldo dall'esterno verso l'interno d'estate. Come si fa a sapere quanto calore passa da una parete prima e dopo aver applicato dei pannelli isolanti? Lo si misura! Ricavando un valore che i tecnici chiamano trasmittanza e che esprime proprio il passaggio di calore attraverso un metro quadrato di un determinato elemento (parete, finestra, etc.). Più è basso meno passa calore in uscita ed in entrata! Questo valore ci interessa in modo particolare anche perché per accedere alle agevolazioni del 55% dobbiamo raggiungere o meglio "abbassare" la trasmittanza delle nostre pareti fino a certi valori indicati dalla normativa che ha anche diviso l'Italia in zone. Infatti abbiamo ipotizzato che il nostro condominio si trovi in Veneto quindi nella zona E dove viene indicato un valore di trasmittanza di 0,27 W/m<sup>2</sup>K. Cioè la trasmittanza delle nostre pareti dovrà essere così bassa (0,27W/m<sup>2</sup>K) da attestare che dalle nostre pareti disperdiamo pochissima energia! E per far questo occorre applicare dei pannelli che abbiano un certo spessore sul lato esterno delle murature del nostro condominio, cioè applicare il "cappotto".

A parte gli aspetti tecnico scientifici ricapitoliamo tutta una serie di vantaggi relativi ad un buon isolamento termico della nostra abitazione:

1. stiamo meglio sia d'inverno che d'estate;
2. eliminiamo fenomeni di muffe e condense all'interno degli appartamenti;
3. il nostro immobile prende valore (si veda Certificazione Energetica dell'Edificio);
4. possiamo accedere alle detrazioni fiscali del 55%;
5. risparmiamo sulle bollette;
6. risparmiamo se dobbiamo cambiare caldaia. Tenete conto infatti che se l'edificio è ben isolato in tutte le sue parti la potenza della caldaia si può ridurre anche del 40-45%!

Oltre a questi vantaggi dobbiamo anche considerare che se noi effettuiamo un normale ripristino e pittura di facciata e valutiamo dopo i vantaggi del cappotto dobbiamo spendere due volte su alcune lavorazioni come abbiamo accennato nel numero precedente ad esempio per il

ponteggio e per una nuova decorazione. Per questo il Geometra Bianchi nella riunione straordinaria evidenzia tutti questi aspetti trovandosi il condominio nella necessità di dover effettuare un ripristino: momento ideale per l'installazione del cappotto.

## IL CASO: ISOLAMENTO TERMICO DEL NOSTRO CONDOMINIO

Descrizione dell'edificio e condizioni che motivano l'urgenza di decidere l'isolamento.

### Tipologia di edificio

Ricordiamo che il condominio in questione ha le seguenti caratteristiche:

È un edificio di 3 piani, già ristrutturato negli anni '50, composto da 6 appartamenti distribuiti ai piani primo e secondo, con negozi al piano terra.

L'edificio è posto nel centro storico del paese, e confina su 1 lato con altri edifici riscaldati. Gli altri lati prospettano, uno, sulla piazza, uno, il più lungo, sulla strada che lambisce il lato ovest dell'edificio, e l'ultimo, privo anch'esso di porticato, sul cortile condominiale.

### Condizioni dell'edificio


Le pareti esterne, in particolare quelle che si prospettano sulla strada e sul cortile interno poste rispettivamente a ovest e nord, nonostante la ritinteggiatura di qualche anno fa, presentano supporti sfarinanti o poco coerenti, è opportuno pertanto rimuovere tutte le parti deboli ed in via di distacco ed idrolavare le superfici per eliminare i depositi organici e quelli derivanti dallo smog. La facciata che prospetta la piazza, esposta a sud, oltre ad ospitare i cavi dell'energia elettrica che ne alterano negativamente l'estetica, presenta molteplici cavillature dovute alla dilatazioni termiche dei materiali che vi sono applicati, con conseguenti infiltrazioni di umidità che a breve provocheranno il distacco di alcune parti di intonaco.

Si valuta l'applicazione del cappotto sulle 3 facciate per complessivi mq (89,7 + 124,2 + 89,7) = mq 303,6.

Sulla facciata principale, vista la presenza del portico, l'isolamento termico a cappotto partirà da quota 4,10, ossia dal fregio decorativo orizzontale marcapiano (vedi fig. 1).



Si applicherà l'isolamento a cappotto anche sul soffitto del portico antistante i negozi (mq 42,9), onde evitare dispersioni di calore attraverso il pavimento agli appartamenti situati al primo piano (2° f.t.) (vedi fig.2).



## COME È FATTO UN ISOLAMENTO A CAPPOTTO?

*Esempio di parete con i vari "strati" che compongono il cappotto*

1. **adesivo rasante** in polvere per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli isolanti.
2. **pannello isolante** in polistirene espanso sinterizzato in colore bianco.
3. **tasselli** a percussione per il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti.
4. **rete** da cappotto apprettata, alcali-resistente, peso 160 g/m<sup>2</sup>.
5. **preparatore di fondo** per superfici da trattare con rivestimenti organici.
6. **finitura** organica colorata pronta all'uso altamente protettiva.



Il materiale principale è il *pannello isolante*. Ne esistono di varia natura, tutti però devono riportare la marcatura CE di conformità alla normativa europea. Nel ns caso si sono scelti pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) in quanto offrono insieme elevate prestazioni isolanti, notevole leggerezza e ottimo rapporto qualità/prezzo. Grande importanza ha poi il collante (adesivo rasante): esso serve sia al fissaggio iniziale dei pannelli sul muro, che ad eseguirne la ricopertura, col risultato di formare su di essi uno strato robusto ed impermeabile di circa 5 mm.

Il collante consente anche al posatore di posare i pannelli perfettamente allineati e di compensare facilmente le piccole irregolarità presenti sulla facciata.

*Durante il controllo degli intonaci presenti sulla facciata del nostro condominio si è anche visto che le numerose cavillature sono stabili e dovute a vetustà dei materiali a suo tempo applicati. Rimosse le parti pericolanti, ed effettuato un buon la-*

vaggio, l'impresa potrà applicare direttamente i pannelli sulla superficie, senza necessità di stuccature, e risparmiare un paio di giorni di lavoro. La sicurezza dell'ancoraggio dei pannelli alla muratura, è però affidata ai tasselli: si tratta di speciali ed appositi chiodi a espansione, di materiale inalterabile nel tempo, con testa molto grande, conformi alla Normativa Europea CE, che entrano nella muratura per almeno 4,5 cm.

Il numero di tasselli dipende dalla vicinanza agli spigoli, dall'altezza dell'edificio, e dalla ventosità della zona, ricavabile da tabelle ministeriali, ed è in genere stabilita dal progettista dell'isolamento. Occorre aggiungere che la prima fila di pannelli è appoggiata ad un profilo metallico in alluminio, tassellato alla muratura. Tale profilo, detto profilo di partenza, invisibile a lavoro finito, perché ricoperto dalla finitura colorata, ha altresì la funzione di favorire il corretto deflusso dell'acqua piovana, conservando quindi i pannelli asciutti ed integri. Anche gli spigoli vengono rinforzati con i *profili angolari*, speciali elementi, metallici o in pvc, che evitano rotture e distacchi.

Tutta la superficie è infine ricoperta da un doppio strato di collante, applicato a spatola dentata, dello spessore di 5 mm circa, nel quale è annegata una rete in fibra di vetro apprettata, che collega tutta la superficie. Si è così creato una sorta di robusto "telo continuo" che avvolge completamente, salvo ovviamente porte e finestre, tutte le superfici. In corrispondenza degli angoli delle finestre la rete in fibra di vetro è ulteriormente rinforzata da speciali "fazzoletti" realizzati col medesimo materiale, che eviteranno le antiestetiche e pericolose crepe a 45°.

Ciò che poi dà la protezione dalle intemperie, oltre che determinarne l'aspetto estetico è la finitura colorata. Si tratta di materiali che arrivano sul cantiere già pronti, nel colore e nella granulometria scelti, e che vengono posati, in un spessore millimetrico, con una spatola, dopo aver dato il cosiddetto "fissativo", ossia il preparatore di fondo. Nel caso in esame il prodotto scelto è weber.cote riviera R, finitura organica resistente agli agenti atmosferici (pioggia, sole, vento...), con granelli da 1,2 mm, nel colore identico a quello della facciata.

## QUANTO SI RISPARMIA? BENESSERE, SICUREZZA E DURATA

Il miglioramento del potere isolante delle pareti perimetrali è alla base del calcolo che determina lo spessore dei pannelli scelti. Poiché si è deciso di ottenere anche i benefici del risparmio fiscale del 55%, in vigore fino al 31/12/2011, la trasmittanza finale delle pareti perimetrali dovrà essere minore o eguale al valore di 0,27 W/m<sup>2</sup>K, ossia al valore relativo alla zona climatica E secondo la tabella del DM 26/1/2010. Questo ci porta ad applicare sulle murature dello stabile, di 60 cm, in mattoni pieni, pannelli di spessore 10 cm.

*La trasmittanza della parete passa in tal modo da 0,930 W/m<sup>2</sup>K. al valore voluto di 0,27 W/m<sup>2</sup>K.*

(La relazione di calcolo fornita dal Tecnico Promoter della WEBER dà una trasmittanza finale di 0,265 W/m<sup>2</sup>K) Si è ridotto in tal modo di circa il 70% il passaggio del calore. Si nota anche che, per effetto del posizionamento esterno dei pannelli isolanti la temperatura media del muro non sarà più pari a 7,5°C, ma bensì di 18 °C. Ciò, con il mantenimento della temperatura di pa-

rete a 20 °C, contribuirà ad una sensazione di benessere non raggiungibile con pareti fredde, anche in condizione di temperatura ambiente superiore a 20 °C.

Le relazione di calcolo di WEBER riporta anche la verifica al rischio di condensa. La buona traspirabilità dei pannelli scelti elimina, nel caso in oggetto del Vs edificio, tale rischio. La scelta di un SISTEMA WEBER THERM e quindi di un "sistema" approvato ETA ci assicura poi che il tutto è stato testato da laboratori ufficiali europei, riconosciuti dall'EOTA, secondo i severi requisiti del protocollo europeo ETAG 004, con prove equivalenti a 25 anni di vita reale in facciata.

## IL PREVENTIVO

L'isolamento a cappotto per il nostro condominio è stato previsto solo relativamente alle facciate di pertinenza dei 6 appartamenti, situati al 2° e 3° piano f.t. Si allega il calcolo della superficie da isolare. Ad essa aggiungeremo la misura del soffitto del portico sulla facciata principale, che deve essere isolato per assicurare all'alloggio di pertinenza, sito immediatamente al di sopra, il giusto benessere.

<b>Computo superfici:</b>					
	l	h	A		
	m	m	mq	note	
facciata principale	13,00	6,90	89,70	vuoto per pieno	
facciata laterale	18,00	6,90	124,20	vuoto per pieno	
facciata lato cortile	13,00	6,90	89,70	vuoto per pieno	
soffitto portico	13,00	3,30	42,90		
<b>TOTALE</b>			<b>364,50</b>		

<b>Computo accessori:</b>					
profilo di partenza	44	m			13+18+13
paraspigoli facciata	13,8	m			6,9x2
paraspigoli finestre	70,4	m			22x2x1,6
gocciolatoi finestre	22	m			22x1
reti rinforzo finestre	88	pz			22x4

Descrizione articolo	Nome articolo	Consumo	u.m.
Pannello	weber.therm EPS BIANCO	2	pz/mq
Collante-rasante	weber.therm AP50 system	7	kg/mq
Rete d'armatura	weber.therm RE160	1,1	mq/mq
Tasselli	weber.therm TA1/155	6	pz/mq
Primer	weber.prim RA13	0,04	l/mq
Rivestimento colorato	weber.cote riviera R	2	Kg/mq
Importo del sistema	16 – 22	€/mq	
Manodopera	12 – 16	€/mq	
Nolo ponteggio	10,00	€/mq	
<b>TOTALE €/mq</b>	<b>38 – 48</b>	<b>€/mq</b>	
<b>SUPERFICIE mq</b>	<b>346,50</b>	<b>mq</b>	
<b>TOTALE SISTEMA</b>	<b>13000 – 16600</b>	<b>€</b>	
Descrizione articolo	Nome articolo	Quantità	u.m.
profilo di partenza	weber.therm PR3/100	44	m
paraspigoli facciata	weber.therm PR1	13,8	m
paraspigoli finestre	weber.therm PR1	70,4	m
gocciolatoi finestre	weber.therm PR7	22	m
reti rinforzo finestre	weber.therm PR12	88	pz
<b>TOTALE €</b>		<b>460 – 600</b>	
<b>TOTALE SISTEMA</b>		<b>13000 – 16600 €</b>	
<b>TOTALE ACCESSORI</b>		<b>460 – 600 €</b>	
<b>TOTALE SISTEMA CON ACCESSORI</b>		<b>13460 – 17200 €</b>	
NB quotazioni al netto dell'IVA			

NB: alcuni particolari saranno definiti a ponteggio montato, si sono pertanto indicate quotazioni mediamente praticate su lavori analoghi.

## LE FASI DI POSA

Dopo il montaggio del ponteggio e la sua messa in sicurezza, preliminare sostituzione messa a norma, da parte dell'elettricista, degli impianti attualmente presenti:

- 1) **idrolavaggio** della superficie, con rimozione delle parti pericolanti o non solidali al sottofondo;
- 2) **controllo della solidità** della sua superficie e della sua planarità;
- 3) **posa, alla quota** di m 4,10 del profilo di base;
- 4) **posa con speciali profili muniti di adesivi, dei collegamenti ai serramenti**. Tali profili saranno dotati di apposito nastro porta-nylon per evitare ogni imbrattamento sia dei serramenti che delle vetrate delle finestre;
- 5) **posa a collante dei pannelli isolanti**, iniziando dal basso, e fino alla totalità della superficie, con continuo controllo con staggia della perfetta planarità;
- 6) **foratura con trapano** sia dei pannelli, sia della sottostante muratura, fino alla profondità, nel muro di cm 4,5 per il posizionamento dei tasselli;
- 7) **applicazione dei tasselli**, mediante battitura a martello, fino al corretto posizionamento, circa 2 mm sotto il filo del pannello;
- 8) **stuccatura delle teste dei tasselli** col medesi-

mo collante usato per la posa

- 9) **regolarizzazione con frattazzo grattone** delle irregolarità sulle teste dei tasselli, e tra pannelli contigui;
- 10) **posa di mano di base di collante** per il posizionamento dei profili;
- 11) **posa di tutti i profili** sia angolari negli spigoli, sia nelle finestre (gocciolatoi, ecc.) e rinforzi negli angoli di porte e finestre
- 12) **posa della prima mano** di collante sulla superficie e, a seguire, dei teli di rete;
- 13) **applicazione della seconda mano di collante**, con annegamento della rete a metà spessore (fig. 6);
- 14) **regolarizzazione con frattazzo grattone** per livellare eventuali irregolarità;
- 15) **spazzolatura** per eliminare i residui di grattatura;
- 16) **posa a pennello del primer** (pittura di fondo) (weber.primRA13);
- 17) **applicazione con spatola d'acciaio della finitura** (la pittura a spatola) weber. cote Riviera R, e, sul fresco, regolarizzazione con spatola di plastica, fino ad ottenere un aspetto regolare, totalmente coprente (fig. 7);
- 18) **rimozione dei teli di nylon** protettivi dalle finestre.



Il nostro condominio **PRIMA** dell'applicazione del cappotto – Trasmittanza 0,930 W/m<sup>2</sup>K



Il nostro condominio **DOPO** l'applicazione del cappotto – Trasmittanza 0,265 W/m<sup>2</sup>K  
**RIDOTTO DEL 70% IL PASSAGGIO DI CALORE**

## GEOMETRI - CARD

prepagata Ricaricabile Mastercard - Come richiederla

**C**IPAG, in collaborazione con la Fondazione Geometri Italiani, ha realizzato, attraverso la genovese Q.N. Financial Services S.p.A., la "Geometri Card" una prepagata ricaricabile innovativa, affidabile e semplice nell'utilizzo, caratterizzata da grandi valori aggiunti, alle migliori condizioni di mercato.

La "Geometri Card", già operativa, è dotata di IBAN specifico, con cui l'iscritto potrà effettuare pagamenti in tutti gli esercizi convenzionati abilitati al circuito Master Card in completa sicurezza grazie al sistema di Chip&PIN, prelevare contante, disporre e ricevere bonifici, disporre domiciliazioni di utenze e l'addebito di RID, senza la necessità di intrattenere un rapporto di conto corrente. L'iscritto potrà usufruire di un circuito di sconti utile per ottenere un risparmio significativo negli acquisti di tutti i giorni, grazie a "TornaQui! Sconti", con circa 25.000 esercizi convenzionati.

Inoltre la "Geometri Card" può essere utilizzata per il versamento, in modalità semplificata, attraverso il sito della Cassa Geometri, [www.cassageometri.it](http://www.cassageometri.it) dei contributi previdenziali previsti.

Per ogni informazione riguardo la "Geometri Card" e per consultare i documenti informativi e per la ricerca degli esercizi convenzionati è sufficiente accedere all'indirizzo <http://geometri-card.qnfs.it>.

La carta dovrà essere richiesta dal Geometra compilando il modulo di adesione, disponibile attraverso lo specifico servizio nell'area riservata di CIPAG. Al termine del processo di compilazione, il modulo dovrà essere stampato, completo in tutte le sue parti e dovrà essere sottoscritto e spedito alla sede di QNFS (l'indirizzo è anche nel volantino informativo allegato), unitamente alla fotocopia di un documento di identità.

Ai fini del riconoscimento del Titolare della carta, la prima ricarica dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario dal conto corrente intestato al Titolare.

Q.N. Financial Services S.p.A., Società di Qui! Group, riserva a tutti i geometri iscritti, un avanzato home banking che offre i servizi sotto indicati:

- 1) estratto conto on line dal sito dedicato alla carta e verifica del saldo anche via SMS;
- 2) monitoraggio dei crediti derivanti dal circuito TornaQui! Sconti;
- 3) trasferimento del denaro su altra carta on line in real time anche via SMS;
- 4) ricarica del cellulare attraverso il sito dedicato ed anche via SMS;
- 5) servizio 3D Secure Code - MasterCard per gli acquisti sicuri negli Shop on line.

*Per maggiori informazioni si può scrivere a [info@qnfs.it](mailto:info@qnfs.it) e visitare il sito <http://geometri-card.qnfs.it>.*

Roma, 8 maggio 2012  
CIPAG - Direzione Generale -

## + SICUREZZA

- PIN richiesto anche per le transazioni di acquisto PoS
- Ideale per acquisti on line
- Servizio di SMS Alert e Contact Center dedicato
- Dotata di Codice IBAN personale slegato da conto corrente
- Saldo ed estratto conto sul sito <http://geometricard.qnfs.it>

## + LIBERTÀ

- Utilizzabile in tutto il mondo perché è MasterCard
- Senza conto corrente, senza spese di attivazione
- Prelievi di contante presso ogni sportello automatico
- Saldo e trasferimenti fondi via SMS
- Pedaggi dei percorsi autostradali

## + PRIVILEGI

- Circuito TornaQUI! Sconti
- Ricarica del cellulare
- Pagamento delle Utenze

## COME RICHIEDERE "GEOMETRI CARD"

La carta potrà essere richiesta dal Geometra compilando il modulo di adesione, disponibile attraverso lo specifico servizio nell'area riservata di CIPAG.

Al termine del processo di compilazione, il modulo dovrà essere stampato, completo in tutte le sue parti e dovrà essere sottoscritto e spedito a:

Q.N. Financial Services SPA  
Ufficio Emissione Carte  
Via Bartolomeo Bosco, 15/10  
16121 Genova

unitamente alla fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

La carta verrà inviata a casa del titolare con le indicazioni per attivarla.

# GEOMETRI CARD

**PROFESSIONISTA PER PROGETTARE  
OPPORTUNITÀ ESCLUSIVE COME TE!**

FONDAZIONE GEOMETRI

qn

QUI GROUP

FONDAZIONE GEOMETRI

## È ARRIVATA LA "GEOMETRI CARD"

PREPAGATA RICARICABILE MASTERCARD!



CIPAG, in collaborazione con la Fondazione Geometri Italiani, ha realizzato, attraverso la genovese Q.N. Financial Services S.p.A., la "Geometri Card" una prepagata ricaricabile innovativa, affidabile e semplice nell'utilizzo, caratterizzata da grandi vantaggi aggiunti, alle migliori condizioni di mercato.

La "Geometri Card", già operativa, è dotata di PIN specifico, con cui l'iscritto potrà effettuare pagamenti in tutti gli esercizi convenzionati abilitati al circuito MasterCard in completa sicurezza grazie al sistema di Chip&PIN, prelevare contante, disporre e ricevere bonifici, disporre domiciliazioni di utenze e l'addebito di RID, senza la necessità di intrattenere un rapporto di conto corrente.

L'iscritto potrà usufruire di un circuito di sconti utile per ottenere un risparmio significativo negli acquisti di tutti i giorni, grazie a "TornaQUI! Sconti", con circa 25.000 esercizi convenzionati.

Inoltre la "Geometri Card" può essere utilizzata per il versamento, in modalità semplificata, attraverso il sito della Cassa Geometri, [www.cassageometri.it](http://www.cassageometri.it) dei contributi previdenziali previsti.

### ECCO QUANTE COSE PUOI FARE:

- Ricevere e inviare bonifici, in Italia e all'estero
- Domiciliare utenze e altri pagamenti
- Ricaricare il cellulare
- Prelevare contanti agli sportelli automatici abilitati in Italia e in tutto il mondo
- Controllare il saldo e i movimenti della carta attraverso il tuo home banking o tramite SMS
- Fare acquisti nei negozi che aderiscono al circuito MasterCard
- Fare acquisti su internet in sicurezza
- Effettuare i pedaggi autostradali
- Aderire gratuitamente al circuito TornaQUI! Sconti
- Accreditare la pensione o lo stipendio sulla carta

### ECCO PERCHÈ CONVIENE:

Spese annue:	GRATUITO
Commissione attivazione carta:	GRATUITA
Commissione tramite Pos:	GRATUITO
Estratto conto on line:	GRATUITO
Blocco carta:	GRATUITO
Avviso di ricarica tramite sms:	GRATUITO
Commissione Carburante:	GRATUITA
Commissione pedaggi autostradali:	GRATUITA
Attivazione Circuito TornaQUI! Sconti:	GRATUITA

### SERVIZI AGGIUNTI ATTIVABILI SU RICHIESTA:

- Addebito utenze
- Avviso di ricarica via SMS
- Saldo via SMS

### Inoltre più spendi più guadagni

Acquista con GEOMETRI CARD nei circa 25.000 punti vendita del circuito TornaQUI! Sconti



### CON TORNAQUI! SCONTI RISPARI DAVVERO!

GEOMETRI CARD è una prepagata ricaricabile appartenente al circuito MasterCard, e quindi utilizzabile in tutto il mondo!

Inoltre ti permette di usufruire, gratuitamente, del programma "TornaQUI! Sconti" che premia i tuoi acquisti in circa 25.000 punti vendita convenzionati in tutta Italia. Gli sconti applicati si tradurranno in denaro che, non appena raggiungerai la soglia di 10€, sarà direttamente accreditato sulla tua GEOMETRI CARD!

Consulta il sito [geometricard.qnfs.it](http://geometricard.qnfs.it) per conoscere il regolamento e tutte le convenzioni di TornaQUI! Sconti. Vai nell'area dedicata, e scopri un mondo di opportunità!

Alcuni esempi di sconti\*:  
ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%  
RISTORAZIONE fino al 20%  
VIAGGI DIVERTIMENTO  
TEMPO LIBERO fino al 25%  
e ancora abbigliamento, accessori, libreria...

\*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti

oltre 1.000 Alimentari convenzionati in tutta Italia • oltre 6.000 Ristoranti convenzionati in tutta Italia • bol.it • ACQUARIO DI AERBIVIA



■ da Agenzia del Territorio

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VOLTURA

  
**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**  
presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0008869 del 29/08/2012

Serv. MB... Area 4  
Rif. del  
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**L O R O S E D I**

Oggetto: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio dell'8 agosto 2012 "Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale".

Si comunica che sul sito dell'Agenzia del Territorio ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) - Norme e decreti - Provvedimenti, decreti e comunicati dell'Agenzia) è disponibile il testo del provvedimento in oggetto.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
(Geom. Fausto Savoldi)

*Fausto Savoldi*

*A* /ac

Plazza Colonna, 361    Tel. 06 4203161    www.cng.it    C.F. 80053430585  
00187 Roma    Fax 06 48912336    cng@cng.it

■ dalla Redazione

## CARMELO CARMINATI, IL GEOMETRA POETA

La Redazione prosegue nella pubblicazione, alla memoria del “geometra poeta” Carmelo Carminati, alcune pagine del Decamerone, rimate in quartina dallo stesso.

### I GIORNATA

#### **NOVELLA –PANFILO**

*Ser Ciappelletto è tanto impostore, da ingannare il frate confessore, che lo crede un santo e bravo uomo, mentre è il notaio più malvagio che sia per i pratesi, quasi santo per i Borgognesi.*

#### **SER CEPPARELLO OOVER CIAPPELLETTO**

- Ser Cepparello notaro,  
era un malvagio assai raro,  
un impostore falso a non dire,  
facea brogli a non finire!

- Ei notaro in quel di Prato,  
da Masciatto incaricato,  
fu inviato fin a Borgogna  
per oprar a sue bisogna!

-Da due fiorentini alloggiò,  
ma presso questi s’ammalò:  
e, data lor preoccupazione  
dottor special fè stazione.

-Per quel perfido impostore,  
che buon volea confessore,  
volser a domandar più fiате  
un devoto anziano frate.

-Prima, questi lo confortò,  
poi a dichiarar l’aiutò:  
“Da quanto non confessate?”  
“Da sette lunghe giornate”.

-“Peccasti in lussuria e gola?”  
Niente di ciò su me cola!  
“Ai poveri hai tu donato?”  
Tanto, da restar spogliato!

-“Da ira mai fosti acceso?”  
Che dite! Giammai fui preso!  
“Falso testimone fosti?”  
Io no! L’inferno mi costi!

-“Dimmi hai mai bestemmiato?”  
Dio, giorno e notte ho lodato!  
“Hai pensato di rubare?”  
Ladro mai! Godo donare!

-Si convinse il buon frate,  
che quelle risposte date  
erano tutte pronte e vere,  
dono d’animo sincere!

-Il buon frate andò a parlare  
dell’uom che volea premiare,  
al priore del convento,  
che il fatto, apprese contento.

-Ebber mera convinzione,  
che dopo l’estrema unzione,  
quell’uom che fu santo in vita,  
dimora avesse compita.

-La fama di Ciappelletto,  
corse, non trovò difetto:  
ch’arrivasse da Provenza  
non fa alcuna differenza.

-Notar e grande impostore,  
fu in morte lercio ideatore,  
che fè della malvagità  
la sovversione in santità!

-In Borgogna vale santo,  
ma in Toscana val soltanto  
“Messer Notar Ciappelletto  
uom più iniquo che sia detto!”

*P.S.: Vuoi che Belzebù ti sostenga?  
Allora non c’è santo che tenga!*

## II NOVELLA-NEIFILE-

*Giannotto da buon cristiano, cerca di convincere un ebreo che la nostra religione è più saggia e più umana.*

*L'ebreo va a Roma e, davanti alla liberalità, alle licenze della Curia, del Papa, e dei religiosi si converte con molto entusiasmo.*

## GIANNOTTO E IL GIUDEO

-Pareva, in tempo medioevale,  
fosse sempre carnevale:  
nomava l'imperatore  
del buon Gesù, il successore.

-Giannotto da buon cristiano,  
amico giudeo, profano,  
sottrarre da questa sede,  
volea con grande fede.

-Tutti i dì gli dimostrava,  
che lui stesso aumentava  
nella dottrina cristiana,  
perché più saggia, più umana.

-Tanto fé con insistenza,  
che in fine trovò credenza.  
Il giudeo a Roma se n' andò,  
e, proprio là s'illuminò!

-Non sol della Curia vedere  
e del Papa le maniere,  
ma di quella comunità  
che per Giannotto fa amistà!

-Volle curioso scoprire,  
e il suo spirito inverdire,  
chè per quelli, in piacere  
e in lussuria era il godere!

-Quale non fu di Giannotto  
pagar sorpreso lo scotto.  
Quel, tornato convertito,  
l' ebbe a lungo riverito!

*P.S.:Sia lussuria che castità,  
eran anche allora pubblicità!*



## FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)  
Loc. Segrone Alto, 5


Tel. e Fax **035 933 000**

[www.bplegno.it](http://www.bplegno.it)  
[delsaproject@tiscali.it](mailto:delsaproject@tiscali.it)

■ dalla Redazione

## SAN VINCENZO NELL'ICONOGRAFIA BERGAMASCA

Arte, cultura e solidarietà nell'opera di Don Bruno Caccia, geometra "Honoris Causa"



*San Vincenzo nell'iconografia bergamasca in occasione della riscoperta della Cattedrale a Lui dedicata*

**Bruno Caccia**  
Bolis Edizioni

**E**dito dalla Bolis Edizioni, l'opera di Don Caccia, addetto ai Beni Culturali mobili della Diocesi di Bergamo, è una ricerca, dettata dalla riscoperta della Cattedrale a San Vincenzo intitolata.

Portata alla luce durante gli scavi archeologici, iniziati nel 2004, sotto l'attuale Duomo dedicato a Sant'Alessandro.

Quindi, Bergamo ritrova un Santo patrono precedentemente perduto. Questo è il senso con il quale Don Bruno Caccia si è espresso il giorno 21 agosto u.s. durante la presentazione del volume, presso lo Spazio Viterbi della Provincia.

Gli introiti ricavati dalla vendita del volume, andranno a favore delle Suore Comboniane di Gatemala in Etiopia.

All'incontro, rappresentato dalla Geom. Stefania Foresti, era presente il Collegio di Bergamo, che non ha mancato di aderire all'iniziativa benefica.

Infatti, ogni geometra iscritto al collegio, ha ricevuto una copia del volume "San Vincenzo nell'iconografia bergamasca" al fine di poter approfondire i contenuti storici e di culto.

La rassegna delle immagini di San Vincenzo, presenti numerosissime sul territorio diocesano, vuol essere un invito ad una loro scoperta, nel contesto in cui sono nate e tuttora si trovano.

Il volume, vuole essere pure una guida in tal senso.

*Il Collegio ha contribuito a nome di tutti i geometri bergamaschi.*

*Se qualcuno vuol partecipare personalmente al progetto di promozione missionaria delle Suore Comboniane, lo può fare con bonifico bancario presso:*

**CREDITO VALTELLINESE**  
IT 58 A 05216 03229 000000010653  
Intestato a "Associazione Comboniane nel Mondo – Onlus"  
Viale Tito Livio 26 – 00136 Roma

■ dalla Cooperativa

## DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE "GEOM. GIANVITTORIO VITALI" S.c.a.r.l.



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci:

la quota di iscrizione è di € 25,82.  
La quota sociale è di € 51,65.

**Per poter accedere alle operazioni finanziarie**, che consistono in: Prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.

Mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.

L'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

**Bisogna essere soci**, oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di finanziamento sarà dovuto:

Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.

Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

### Istituti di credito convenzionati

- UBI - Banca Popolare di Bergamo
- Credito Bergamasco
- Gruppo Banco Popolare
- BPM - Banca Popolare di Milano
- Bipop Carire
- Intesa San Paolo
- Monte dei Paschi di Siena
- UniCredit (già Banca Popolare di Brescia)
- Banca Popolare di Luino e di Varese

**Sempre in crescita  
l'attività della Cooperativa  
La compagine sociale al 17  
febbraio 2012 risulta  
essere composta  
da n. 167 soci.  
A tutto il 17 febbraio 2012  
sono stati garantiti ai soci  
n. 888 finanziamenti, per  
l'importo di euro  
15.325.242,54.**

*Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.*

*Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.*

**SINCERT**



ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI  
CERTIFICATI SOA CAT. OG01 - OG12  
ASSOCIATI ANCE BERGAMO

# Duesse

COPERTURE SRL

## COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071  
e-mail: [info@duessecoperture.it](mailto:info@duessecoperture.it)



*strutture in legno - legname per edilizia*



*idee in legno.*

**HOLZENGINEERING.com**

24050 Cividate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099  
[info@hestrutture.com](mailto:info@hestrutture.com)

■ a cura di Marco Sorelli

## FRANCO TENTORIO

### Sindaco di Bergamo



Franco Tentorio, Sindaco di Bergamo

#### **Come vede la situazione del patrimonio immobiliare della città, alla luce di una crisi pesante soprattutto nel settore edilizio e delle costruzioni...**

*“Purtroppo anche la città di Bergamo soffre della crisi che ci ha colpito a livello nazionale. Ma direi, fortunatamente, in misura più contenuta rispetto ad altre realtà territoriali. Importanti interventi privati già autorizzati dal Consiglio comunale sono però tutt’ora bloccati causa la debolezza di un mercato che fatica a riprendersi. Non bisogna poi dimenticare mai che Bergamo possiede quella meraviglia che è Città Alta, un patrimonio delicato che va costantemente tutelato e richiede attenzioni continue.*”

*Tornando al mercato immobiliare e delle costruzioni: la crisi dell’edilizia ha spesso cause che sono parallele al settore vero e proprio. Prendiamo ad esempio i mutui per l’acquisto di un immobile: ieri il sistema bancario concedeva mutui che coprivano fino al 100 per 100 del valore del bene. Oggi non più così. Inoltre le banche per tutelarsi chiedono al cliente tutta una serie di garanzie che rendono sempre più difficoltoso l’accesso al finanziamento. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.”*

#### **La città ha ancora potenzialità espansive? Dove si cercheranno nuove aree di sviluppo, oppure saranno le ristrutturazioni le grandi protagoniste...**

*“Il piano di governo del territorio è stato approvato da un anno e mezzo. Quello che era stato deciso dalla precedente amministrazione noi lo abbiamo riconsiderato soprattutto per quanto riguarda le volumetrie. Abbiamo rinunciato a ottocentomila metri cubi perché riteniamo che in questo momento l’espansione della città vada severamente regolata. In particolare perché è inutile, anzi dannoso, attribuire delle volumetrie che poi nessuno realizza o utilizza. Abbiamo preferito un sistema di sviluppo del-*

*la città che sia in linea con la sua tradizione. Senza pericolose fughe in avanti. Massima prudenza anche per quanto riguarda lo sviluppo in altezza degli edifici. Per le ristrutturazioni, bisogna dare atto che il legislatore ha lavorato bene, aumentando la percentuale di detrazione per chi opera in questo senso. Prevediamo quindi che si mantenga vivace questo comparto”.*

**In tutto questo scenario che ruolo hanno e avranno le energie rinnovabili, geotermico e fotovoltaico, in particolare...**

*“Proprio in questo senso il Comune di Bergamo ha già fatto molto. Abbiamo lanciato un bando di concorso per l’installazione di impianti di produzione di energie alternative utilizzando immobili comunali. Tetti e aree nude che potranno diventare il punto di partenza per un nuovo modo di concepire lo sviluppo energetico ecocompatibile della città. Un lavoro importante, legato ovviamente anche alla permanenza degli incentivi e dei contributi nazionali.”*

**Ritornando al patrimonio storico di Città Alta, quali sono gli interventi attualmente più importanti...**

*“Le grandi sfide attualmente sono il recupero del complesso di Sant’Agata e quello del Carmine. Grazie alla legge sul federalismo demaniale abbiamo un esempio positivo forse unico in Italia. Il Demanio ha dato gratuitamente al Comune di Bergamo il complesso di Sant’Agata. Lo ha ceduto però a una condizione: che venga realizzato un intervento che rispetti la struttura storica di Sant’Agata, pur destinandola ad albergo, e che valorizzi nel contempo anche i resti archeologici che lì sono stati ritrovati. Ovviamente non sarà il Comune a farlo in prima persona, ma verrà lanciato un bando internazionale per cui chi lo vincerà prenderà in concessione pluriennale l’immobile. Lo potrà ristrutturare e gestire.*

*Ma al tempo stesso dovrà inoltre accollarsi l’obbligo di recuperare il Carmine che invece è di proprietà comunale, rispettando ciò che prevederà un progetto varato dal Comune stesso. A questo proposito intendiamo salvaguardare alcune presenze storiche, sia culturali che sociali, ad esempio il Circolino e le scuole teatrali di Città Alta. Questo significa recuperare due contenitori storici di assoluto rilievo che da anni erano oggetto di attenzioni anche discordanti in città”.*

**Per quanto riguarda città bassa c’è il noto progetto del nuovo stadio e della cittadella dello sport, comprensivo del palazzetto per il volley...**

*“La situazione è problematica per quanto riguarda le nostre disponibilità finanziarie. Abbiamo ben 99 milioni di euro in banca a Roma, presso il Tesoro, che non possiamo usare perché il “patto di stabilità” ce lo impedisce. Questo blocca in maniera drammatica le nuove opere pubbliche e persino le manutenzioni straordinarie. Però alcune opere importanti sono partite. Ad esempio il recupero della stazione. L’immobile della stazione verrà ristrutturato da Centostazioni che è la società delle Ferrovie dello Stato che ne è proprietaria. La spesa è di tre milioni di euro: il cantiere dovrebbe partire a breve, così ci hanno detto tante volte... speriamo sia vero!*

*Per quanto riguarda il Comune, c’è in corso un progetto di ben 4,4 milioni di euro per il recupero della piazza della stazione, il rifacimento della stazione autolinee, la costruzione di un parcheggio per 150 posti e la convenzione con le ferrovie per ulteriori 150 posti. Così la zona della stazione verrà interamente recuperata. Speriamo che il progetto piaccia e vada in porto velocemente perché è importante anche a livello sociale, per problemi di degrado che esistono da troppo tempo.*

*È partito anche il progetto della nuova Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, che viene donato da UBI Banca nell’area dell’ex-dogana. UBI Banca si terrà alcuni spazi per realizzare un ristorante, le proprie scuole interne e un auditorium a uso pubblico e privato. Al Comune regalerà gli spazi per la nuova galleria di arte moderna e contemporanea, in modo tale che l’attuale sede della Gamec possa diventare uno spazio agibile per ospitare le mostre temporanee della Accademia Carrara.*

*Altro progetto in pronto a ripartire è il parcheggio sotto l’ex parco faunistico: risolti alcuni problemi di stabilità strutturale, si tratta di fare una convenzione con coloro che realizzeranno l’opera. Si tratta di un’associazione temporanea di imprese che vede la presenza di ATB. Sono previsti 450 posti per liberare almeno in parte Città Alta dalle auto. È previsto inoltre un ascensore per arrivare proprio nel cuore di città alta.*

*Invece resta ancora in fase progettuale l'impianto di risalita da via Baioni a Città alta con ascensore a Sant'Agostino. La spesa è di una certa consistenza e occorre attendere tempi migliori.*

*Spostiamo il discorso sul problema dell'ex ospedale: è stata firmata ed approvata dal Consiglio Comunale una convenzione che, vista la mancanza di fondi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, invece della realizzazione di un campus prevede la creazione di una zona universitaria in parte destinata ad ospitare professori e studenti. Una sorta di convitto. Poi una zona sportiva aperta a tutto il quartiere, un minicampus. La restante struttura che invece non è di proprietà del Comune, ma della Re-*

*gione Lombardia, verrà venduta perché rientra nelle strategie economiche per pagare le spese per il nuovo ospedale.*

*Una parola infine sugli edifici destinati allo sport. Noi saremmo lieti di valutare progetti di fattibilità per un parco dello sport, concreti ed effettivamente perseguibili. Questa proposta deve venire però esclusivamente da privati, perché il Comune non ci può mettere neanche un euro.*

*Ripeto e concludo: c'è bisogno di fatti, non di parole. E di concretezza. Lo chiedono i bergamaschi, prima di tutto".*



■ a cura di Marco Sorelli

## GIOVANNI FASSI

### Amministratore Delegato Fassi Group SpA



Giovanni Fassi, Amministratore Delegato Fassi Group SpA

Sotto la sua direzione l'azienda di Albino, fondata dal padre Franco nel 1964, ha raggiunto il secondo posto al mondo nel settore delle gru per autocarro. Un risultato straordinario, accompagnato da una grande crescita delle strutture produttive e delle risorse professionali, in buona parte del mondo, visto che oggi Fassi conta oltre 50 dealer internazionali. D'altro lato Giovanni ha dovuto anche fare fronte ad una delle più severe crisi economiche mondiali che ha coinvolto direttamente anche il settore delle gru e del trasporto di materiali ai cantieri edili. Un impegno che richiede intelligenza strategica, nervi saldi e ancora più tenacia ed entusiasmo.

**La Fassi è arrivata ad essere una realtà industriale ai vertici del proprio settore nel mondo. Questa importante crescita è certamente stata determinata da un parallelo sviluppo del mercato delle costruzioni, in Italia e in altre Nazioni. Fassi è l'edilizia sono strettamente sinergiche, nei momenti di sviluppo come nelle fasi commercialmente più complesse...**

*Il nostro prodotto è essenzialmente pensato e costruito per l'edilizia.*

*La Fassi è direttamente legata al settore delle costruzioni, in un rapporto che, a livello di vendite e assistenza, sfiora il 90% della nostra produzione. Questa è una condizione non solo tipicamente italiana, ma commercialmente simile in quasi tutto il mondo.*

*Anche se è proprio in Italia, negli anni Sessanta, che si è sviluppato in misura preponderante il servizio di trasporto dei materiali edili utilizzando le nostre macchine per il sollevamento. Inizialmente si utilizzavano le gru solo per il carico e scarico dei materiali nell'area del cantiere adibita allo stoccaggio. Oggi la gru viene impiegata anche per la consegna su diversi piani dei palazzi in costruzione o all'interno dei locali in quota. Nel tempo sono state presentate macchine sempre più lunghe e dotate dei cosiddetti gib, ovvero prolunghe idrauliche con uno snodo che permettono in quota di entrare da porte e finestre o in fase iniziale di cantiere di rimanere al piano.*

*Una dei modi d'impiego più frequente delle nostre gru, che noi riscontriamo sul mercato internazionale, ma che in Italia è invece ancora poco utilizzato, è il sollevamento di pareti secche. Gli Stati Uniti, dove siamo diventati e ci manteniamo leader di settore, sono al primo posto in questa pratica di lavoro, ma anche in Germania rappresenta una notevole fetta di mercato. Ovviamente per rispondere a queste esigenze abbiamo sviluppato macchine appositamente dedicate. In ogni caso le gru Fassi si dimostrano sempre delle tecnologie flessibili e polifunzionali, particolarmente gradite all'edilizia proprio perché sanno fare di tutto, sono poco ingombranti e offrono prestazioni di sollevamento ottimali. Ogni utilizzatore può scegliere la configurazione che meglio risponde alle sue necessità: si può dire a ragione che non esiste una gru Fassi uguale ad un'altra. Insomma, si tratta di macchine estremamente versatili, con utilizzi che variano a seconda delle specifiche del committente; ad esempio il posizionamento di finestre e vetrate. Per non parlare dei servizi accessori. Ovvero utilizzare le nostre macchine per far arrivare un congelatore o un pianoforte, o ancora una vasca di idromassaggio, fino a raggiungere i piani più alti degli edifici. La compattezza delle nostre gru, unita al fatto che si muovono su autocarro, risolvono egregiamente il problema dell'occupazione del suolo pubblico stradale, soprattutto nei centri storici delle città, ottimizzando l'intera fase di sollevamento.*

**Sempre in ambito edile vediamo spesso le gru Fassi all'opera per posizionare container adibiti a uffici cantiere, così come altre infrastrutture di servizio...**

*Per ogni impresa edile, al di là delle dimensioni e*

*del settore specifico nel quale prevalentemente opera, avere una gru Fassi è una scelta strategica che si rivela utile in mille occasioni. Se andiamo con la memoria agli anni 2007/2008, prima della crisi dell'edilizia, praticamente ogni cantiere e ogni impresa edile aveva almeno una gru per autocarro e desiderava averne una seconda, o una terza... Chi piccola e chi media, ma anche gru di grande portata. Rispetto alle tradizionali gru a torre che richiedono un posizionamento complesso e devono stare per molto tempo in un unico luogo, con le gru su autocarro tutto risulta più dinamico e veloce, quindi meno oneroso. Stanno sul camion ed eseguono il lavoro che devono fare in tempi rapidi: sia esso il trasporto di una casetta prefabbricata, un WC chimico, il compressore, la betoniera e qualsiasi altra cosa. Basta una persona per movimentare con agio anche carichi impegnativi. Logico che l'utilità delle nostre gru risulta fondamentale anche nei cantieri per ristrutturazioni, perché sono luoghi dove spesso è difficile l'accesso ai mezzi ingombranti, i portoni e i cancelli sono di dimensioni limitate; le nostre gru permettono di superare ogni ostacolo avviando al problema.*

*È in questa logica di servizio che abbiamo ampliato la nostra gamma di gru costantemente: considerando gli accessori che vanno a definire meglio la configurazione, andiamo da una tonnellata metro a praticamente duecento; dai cinque/sei metri ai quasi cinquanta metri di altezza.*

**Se dovessimo individuare i tre elementi tecnologici più innovativi di questi ultimi anni per quanto riguarda le gru Fassi, cosa è giusto ricordare...**

*Sicuramente ci sono due aspetti da tenere presente: uno è l'aspetto tecnologico-strutturale della gru, vale a dire l'acciaio che la compone, con nuove geometrie e l'utilizzo di acciai di nuova generazione che permettono di essere più performanti e più leggeri; questo da una parte per avere la possibilità di ottenere un carico residuo sul veicolo maggiore; in secondo luogo la facilità di gestione grazie all'elettronica e ai radiocomandi, per cui la possibilità di sollevare fino ai piani alti e in aree anguste, senza la necessità di stare al fianco della gru essere al fianco della gru, lontano anche dai pericoli e dal carico. La terza innovazione è una scelta evolutiva del co-*

*mando a distanza: abbiamo lavorato sull'abbinamento fra gru e sistemi come smartphone o tablet, in modo da avere addirittura una teleassistenza e tele diagnostica attraverso i più comuni e diffusi sistemi telematici.*

*L'operatore, in qualsiasi momento, può entrare in contatto diretto con la nostra assistenza e addirittura settare la gru o eliminare determinate funzioni, così come eseguire delle verifiche on line. L'obiettivo è diminuire i tempi morti. La gru è uno strumento di lavoro che deve operare al meglio per ripagare velocemente dell'investimento. Stiamo sviluppando il più efficace abbinamento tra il mondo industriale e il mondo consumer, per creare quella fruibilità di informazioni ed eventualmente anche risoluzione di problemi in modo semplice.*

**Per le imprese che hanno già i propri autocarri, decidere di investire su una gru nuova, evoluta e di nuova generazione, con dispositivi come quelli che Fassi Propone, è un problema?**

*No, non è un problema. Talvolta bisogna ripensare alcune parti dell'allestimento, per creare lo spazio necessario a posizionare la gru. Anche per quanto riguarda la normativa vigente direi che ci sono alcune semplificazioni. Presso i nostri concessionari si può avere tutte le informazioni del caso e procedere anche al collaudo.*

**Dal punto di vista della formazione invece, cosa potete offrire? Oggi il personale di cantiere è molto cambiato rispetto ad alcuni anni fa...**

*Noi abbiamo già iniziato due o tre anni fa a fare i cosiddetti "patentini": all'epoca non erano ancora*

*ufficializzati, nel senso che siamo stati i primi. Oggi in alcune regioni c'è la richiesta appunto di patentini per l'operatore di gru. Abbiamo iniziato circa tre anni fa a fare formazione specifica collaborando direttamente con tutti i nostri concessionari. C'è da dire una cosa importante però: la formazione è certamente necessaria, d'altra parte però non diamo tutto in mano all'operatore, nel senso che abbiamo dei sistemi molto evoluti di controllo della gru che aiutano ad azzerare gli errori, sistemi per i quali se anche l'operatore esegue alcune manovre errate la gru non gli consente di farle. La mentalità deve cambiare ancora per arrivare alla sicurezza totale: i sistemi di sicurezza evoluti sono fondamentali. C'è da dire poi che le normative si evolvono costantemente: abbiamo aggiornamenti di normative ogni due, quattro anni, giustamente tendono a portare il livello di sicurezza sempre più in alto.*

**Un geometra che volesse conoscere meglio le vostre macchine a chi deve rivolgersi?**

*Noi abbiamo una nostra rete ben strutturata, per cui abbiamo un concessionario ufficiale per la provincia. Essendo poi un'azienda bergamasca, è logico che siamo particolarmente vicini ai professionisti del nostro territorio. Per qualsiasi domanda supplementare, siamo sempre a disposizione. Anzi, dirò di più: siamo felici quando un geometra desidera conoscere personalmente come nasce e cosa distingue una gru Fassi, con visita in azienda. Basta scriverci per fissare un tour nei nostri stabilimenti guidati da personale tecnico esperto. È un'ottima opportunità, molto concreta e utile, di aggiornamento professionale.*

■ a cura Fondazione De Iure Publico

## QUANTO AL **DOVERE DI ASTENSIONE** DEI CONSIGLIERI COMUNALI (**Art. 78, Comma 2, d.lgs. n. 267/2000 – TUEL**) NELLA VOTAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) DI CUI ALLA **L.R. LOMBARDIA N. 12/2005**

**A** traverso l'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990 n. 142", al fine di avallare i principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), è stato introdotto l'obbligo per i consiglieri comunali di astenersi dalla formazione di deliberazioni riguardanti l'adozione degli strumenti urbanistici allorché sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

La summenzionata disposizione ha dunque disciplinato l'obbligo di astensione in relazione ai *provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici*, in modo tale che lo stesso sussista solo in presenza di un interesse immediato, diretto e specifico dell'amministratore (o dei suoi parenti o affini) e non di un interesse genericamente non definito. Sarà, pertanto, necessario valutare, di volta in volta, le condizioni specifiche che consentano di escludere o ammettere la corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ipotizzata dalla norma.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso l'area alla quale l'amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l'interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell'amministrazione pubblica.

Tale obbligo - che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del-

la Costituzione- essendo finalizzato ad assicurare, soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati, la serenità della scelta amministrativa discrezionale (C.d.S., sez. IV, 23 febbraio 2001, n. 1038; 23 settembre 1996, n. 1035; 20 settembre 1993, n. 794), costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre, quindi, ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quando anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (C.d.S., sez. IV, 12 dicembre 2000, 26 maggio 2003 n. 2826). L'obbligo di astensione de quo comporta non solo il divieto di partecipare alla relativa votazione, ma anche quello di partecipare alla discussione, dovendosi invero allontanare il consigliere interessato dalla seduta prima della discussione dell'approvazione della relativa deliberazione, in quanto la presenza dello stesso in aula è già di per sé sola idonea ad incidere negativamente sulla serenità di giudizio degli altri consiglieri, tanto - appunto - nella fase di discussione, quanto in quella della votazione (Tar Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 22 settembre 2009 n. 675). Come anche ribadito da altra pronuncia giurisprudenziale, detto obbligo si sostanzia, *in primis*, oltretutto, naturalmente, nell'inibizione alla relativa singola votazione, nell'allontanamento dalla seduta, che sorge per il solo fatto che il consigliere riveste una posizione suscettibile di determinare - anche astrattamente - un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato si sia o meno concretizzato e che sia stato arrecato o meno un concreto pregiudizio alla P.A.

Più recentemente, il Consiglio di Stato ha evidenziato

come l'allontanamento fosse espressamente previsto dall'art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934, n. 383, ma non sia stato ribadito dall'art. 78 TUEL, il quale, invece, individua nell'astensione dalla votazione e dalla discussione gli strumenti sufficienti a neutralizzare il conflitto (sentenza, 11 giugno 2012, n. 3372).

Deve essere inoltre osservato che le conseguenze della violazione dell'obbligo in questione, dovute ad un conflitto di interesse dell'amministratore, non si ripercuotono sull'intero piano, in ossequio al noto principio di conservazione degli atti e al brocardo *utile per inutile non vitiatur*. Il piano, ai sensi di quanto sancito dall'art. 78, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, verrà annullato nelle sole parti riguardo alle quali sia stata constatata la correlazione tra il contenuto dello stesso e gli specifici interessi del consigliere e dei suoi congiunti senza trasmettersi, come detto, all'intero provvedimento il quale, dunque, non viene intaccato nella sua interezza (Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 7 maggio 2010, n. 1526).

Orbene, compiute le necessarie premesse di cui sopra, si considerino gli effetti dell'obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri (in posizione di conflitto di interessi) ai sensi del citato art. 78, d.lgs. n. 267/2000.

A tal proposito, deve essere rilevato che la giurisprudenza amministrativa si è espressa, in più occasioni, nel senso della legittimità di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse. Si tratta di una soluzione – constatato che non è rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che vieti siffatta modalità di votazione- “ragionevole” e “realistica” se raffrontata alla situazione dei piccoli comuni (in cui gran parte dei consiglieri e loro parenti e affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche) per i quali, diversamente, sarebbe sostanzialmente impossibile procedere all'adozione di strumenti urbanistici generali.

Tuttavia a questa modalità procedimentale (votazione “separata e frazionata” senza la presenza di quei consiglieri che avrebbero potuto di volta in volta astrattamente reputarsi interessati) deve necessariamente seguire una complessiva votazione finale alla quale partecipano tutti i consiglieri, all'uopo ritenendo necessario procedere ad una approvazione conclusiva da parte di tutti i consiglieri- ivi compresi

coloro che si sono astenuti su singoli punti- del documento pianificatorio nel suo complesso (Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 luglio 2012 n. 333).

In tale ultima ipotesi, non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011 n. 3663). Cioè si ritiene che nell'ambito della votazione finale dello strumento considerato nella sua interezza, cui prendono appunto parte anche i consiglieri che si sono astenuti sui singoli punti del disegno pianificatorio, la ratio della disciplina statale (summenzionato art. 78, d.lgs. n. 267/2000), costituita dall'esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, sia sufficientemente garantita in quanto il singolo amministratore interessato, in relazione alla scelta pianificatoria che concerne i suoi interessi, non è più in condizione di influire, almeno direttamente, sulla stessa in sede di votazione conclusiva, posto che in ordine alla medesima questione si è già formato separatamente il consenso senza la sua partecipazione (Tar Lazio, sez. II bis 19 luglio 2002 n. 6506).

Considerata la ratio sottesa all'obbligo di astensione di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, è da ritenersi che la modalità procedimentale di votazione frazionata e separata è attuabile ogni qualvolta vi sia un interesse diretto e immediato del consigliere comunale ovvero riconducibile a parenti e affini sino al quarto grado e, dunque – con precipuo riferimento al Piano di governo del territorio (PGT), nuovo strumento urbanistico comunale previsto dalla l.r. Lombardia n. 12/2005 - tanto nella fase dell'adozione, quanto nella fase di approvazione.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è ictu oculi evidente che ai consiglieri interessati sarà interposto anche il divieto di prendere parte alla relativa singola votazione della controdeduzione all'osservazione (oltre a quello di presenziare alla discussione), con riferimento alla fase procedimentale di approvazione del PGT prevista dall'art. 13, comma 9, della l.r. Lombardia n. 12/2005.

A tal proposito, il giudice amministrativo ha stabilito, anche recentemente, che quando le deliberazioni riguardanti le singole osservazioni sui piani urbanistici comportano l'astensione di consiglieri obbligati all'astensione, non è necessaria una votazione cumulativa cui partecipano anche i consiglieri che

nel voto di ciascuna singola osservazione si erano dichiarati incompatibili, essendo invece sufficiente una mera presa d'atto conclusiva del voto su ciascuna osservazione già effettuato con astensione dei consiglieri di volta in volta incompatibili (Tar Lombardia, Brescia, 24 giugno 2009 n. 1312; 26 marzo 2012 n.477).

Un'altra questione sulla quale pare utile soffermarsi riguarda le conseguenze derivanti dall'astensione del Consigliere sul c.d. "quorum strutturale" cioè il numero di consiglieri necessario per la validità della seduta (affinché possa deliberare).

Ci fornisce alcune delucidazioni in merito una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (11 giugno 2012 n. 3372) dal contenuto indubbiamente innovativo quantomeno laddove giunge a considerare le astensioni valide ai fini del calcolo del numero dei presenti ovvero come non utili ai fini della determinazione dei voti di approvazione o di diniego di una proposta di deliberazione.

In particolare, il Supremo Consesso amministrativo, occupandosi di interpretare le norme statutarie di un Comune del Veneto che disciplinavano il quorum deliberativo, ha ritenuto legittima sia la disposizione dello statuto che prescriveva semplicemente che per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il "voto favorevole della maggioranza di consiglieri presenti" e sia quella - unica norma relativa alle astensioni - che precisava che "il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità del voto", salvo che si allontani dall'aula.

Secondo il Consiglio di Stato quest' ultima disposizione, nel prevedere espressamente la computabilità degli astenuti ai fini della "validità", avrebbe come obiettivo- *quello di evitare che l'astensione, ossia la dichiarazione di non voler o poter votare, possa strumentalmente essere utilizzata per condizionare il numero legale. Essa evidentemente presuppone l'accoglimento di una nozione di "astensione", equivalente, negli effetti, a quella di "assenza", tanto che interviene in via eccezionale, sebbene ai soli fini della validità, ad inibire questa tendenziale equivalenza quando l'oggetto della valutazione ricada sulla validità delle sedute (quorum strutturale).*

Invero- osserva il giudice amministrativo- se l'astensione fosse stata considerata dallo Statuto una modalità di voto anziché una manifestazione della volontà di non partecipare alla discussione ed al voto,

allora non ci sarebbe stato bisogno di una norma che esplicitamente imponeva di considerare presente il soggetto che si astiene.

La norma tuttavia limitava i suoi effetti derogatori (rispetto alla nozione di astensione implicitamente accolta) allo sola validità della votazione collegiale, *id est, al quorum strutturale*, con la conseguenza che, per il quorum funzionale, ossia per il calcolo della maggioranza dei voti validamente espressi, valeva, ai sensi dello Statuto, il principio per il quale astensione significa volontà di non partecipare alla discussione ed al voto, con conseguente esclusione dal computo dei presenti.

Dunque, la formula statutaria de qua andava chiaramente intesa nel senso che i presenti non dovevano essere calcolati nel quorum necessario per la deliberazione ma unicamente nel c.d. quorum strutturale cioè quello necessario per la validità della riunione in termini di presenze minime.

Nella sentenza in esame è contenuta un'altra innovativa indicazione: deve essere considerata legittima una nuova disposizione statutaria con cui viene stabilito *che al fine del quorum funzionale per l'approvazione delle deliberazioni, sono computati tutti i componenti del Consiglio che hanno diritto di voto, sia che esprimono voto favorevole, o contrario o di astensione, ad esclusione, in quest'ultimo caso, di coloro che hanno l'obbligo di astenersi ex lege.* Osserva il giudice amministrativo che la nuova norma statutaria finiva per introdurre forti elementi di novità rispetto al passato, compiendo una netta scelta di campo - questa volta sì - in favore della computabilità degli astenuti (non predicabile in forza dell'originario impianto), salvo che per le astensioni obbligatorie ai sensi dell'art. 78 del TUEL. Tuttavia la norma non aveva una natura di interpretazione autentica, in quanto la disposizione precedentemente in vigore era chiara. Dunque, aveva efficacia solo a far tempo della sua approvazione.

Alla luce di quanto delineato, può ricavarsi un importante principio: le modalità di calcolo delle astensioni sono deliberate dalle singole amministrazioni comunali, non essendo la materia disciplinata da parte del legislatore statale. Se le disposizioni adottate dagli enti (le quali possono essere contenute sia nello statuto che nel regolamento per il funzionamento del consiglio) non sono chiare gli enti possono anche adottare delle deliberazioni che hanno natura di interpretazione autentica.

■ a cura Fondazione De Iure Publico

## I RECENTI PRONUNCIAMENTI DELLA CONSULTA IN MATERIA DI SCIA

**A** traverso la sentenza 16 luglio 2012 n. 188, la Corte costituzionale ha fornito importanti chiarimenti sull'interpretazione da assumere nell'applicazione dell'art. 19 l. n. 241/1990, con specifico riferimento all'ambito di applicazione del potere di autotutela della P.a. allo scadere del termine di trenta giorni per l'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività segnalata. L'unica Regione ricorrente – l'Emilia Romagna – riteneva che, per effetto dell'intervento normativo rappresentato art. 6, comma 1, lett. e) e b) del d.l. n. 138/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), la disciplina che oggi regola l'intervento della P.A. dovrebbe essere interpretata nel senso che, decorso il termine di trenta giorni entro cui, nella materia edilizia, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività avviata in carenza dei necessari requisiti e dei presupposti, quest'ultima potrebbe intervenire a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, "solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente". Conseguentemente – secondo la ricorrente – esaurito il termine di trenta giorni concesso dall'art. 19, comma 3, per vietare la prosecuzione dell'attività conseguente a una Scia, e non ricorrendo alcuno dei casi tassativi presi in esame dal comma 4, l'amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo intervenire in presenza di un abuso edilizio, neppure per mezzo del potere di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che le è attribuito dal comma 3 dell'art. 19. Ciò

avrebbe leso la sua competenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.), poiché i limiti all'intervento regionale sarebbero rigidamente e dettagliatamente stabiliti dalla legge dello Stato, e la competenza amministrativa garantita dall'art. 118 Cost. relativamente alle funzioni repressive dell'abusivismo edilizio. Non solo. Il divieto di intervenire a tutela dell'ordinato sviluppo del territorio, una volta consumatosi il breve termine di trenta giorni garantito dal comma 6-bis dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, risultava manifestamente irragionevole e contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, venendo a ledere gli artt. 3 e 97 Cost., con ridondanza sulle attribuzioni regionali.

Secondo la Consulta, invece, la disposizione impugnata deve essere interpretata nel senso che essa non esclude comunque il ricorso, da parte dell'Amministrazione, al potere di autotutela (comma 3, articolo 19, legge n. 241 del 1990) che si aggiunge alla ulteriore potestà di intervento configurata dal comma 4 (intervento, decorsi i 30 giorni, solo in caso di danno al patrimonio artistico-culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale). Invero, *il suo significato non può essere compreso se la norma non viene inserita nel più ampio contesto costituito dalla configurazione normativa dei poteri amministrativi di repressione dell'abuso edilizio con cui il legislatore ha inteso accompagnare e completare la riforma dei titoli abilitativi all'edificazione, culminata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività*. Dunque i giudici delle leggi hanno rassicurato i Comuni circa la permanenza del loro potere, in presenza di un intervento realizzato da un privato mediante Scia, di tutelare gli interessi pubblici in materia edilizia.

Si rammenta che poche settimane prima dell'emanazione di questa sentenza la Consulta era già intervenuta in materia, dichiarando, nella sentenza 20 giugno 2012 n. 164, la legittimità costituzionale del nuovo istituto per tutte le materie, comprese quelle di competenza concorrente delle Regioni (inclusa l'edilizia).

I ricorsi, promossi da cinque Regioni italiane (Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia), censuravano la nuova normativa in materia di Scia – costituita, nello specifico, dall'art. 49, commi 4 bis- e 4 ter, del d.l. n. 78/2010 e dell'art. 5, commi 1, lett. b) e 2, lett. b) e c)- nella parte in cui, qualificando la disciplina dell'istituto de quo come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ha stabilito che la nuova disciplina si sostituisca a quella già esistente in tema di Dia, con ciò modificando non soltanto la previgente disciplina statale ma anche quella regionale. In tal modo detta normativa – secondo le ricorrenti- avrebbe interessato ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., quali la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il commercio, oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta.

La Consulta ha riconosciuto che è "inappropriato" riferire la disciplina della Scia alla materia "tutela della concorrenza", come affermato dall'art. 49, comma 4-ter, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto l'ambito di applicazione della Scia è diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei quali quella materia venga in rilievo. Si tratta dunque di fattispecie da verificare in concreto. Diversamente, appare corretto stabilire che la disciplina della Scia costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), Cost.; si tratta di una prestazione specifica che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competen-

te, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, diritto da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Più precisamente la Corte afferma: la disciplina della Scia ben si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) il quale permette una compressione della potestà legislativa regionale giustificata allo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati a livello costituzionale. Nello specifico, *la ratio di tale titolo di competenza e l'esigenza di tutela dei diritti primari che è destinato a soddisfare consentono di ritenere che esso può rappresentare la base giuridica anche della previsione e della diretta erogazione di una determinata provvidenza, oltre che della fissazione del livello strutturale e qualitativo di una data prestazione, al fine di assicurare più compiutamente il soddisfacimento dell'interesse ritenuto meritevole di tutela (sentenze n. 248 del 2006, n. 383 e n. 285 del 2005), quando ciò sia reso imprescindibile, come nella specie, da peculiari circostanze e situazioni, quale una fase di congiuntura economica eccezionalmente negativa» (sentenza n. 10 del 2010, punto 6.3. del Considerato in diritto).*

Tali considerazioni debbono essere applicate anche alla Scia in materia edilizia (art. 5, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. b) e c) del d.l. n. 70/2011), poiché non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale valgono anche per tale materia.

Viene rilevato, nello specifico, che a prescindere dal rilievo che in tale materia spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali (nel cui novero va ricondotta la semplificazione amministrativa), è vero del pari che nel caso di specie (...) il titolo di legittimazione dell'intervento statale nella specifica disciplina della Scia si ravvisa nell'esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale.

La Consulta ha voluto sostanzialmente indicare che si è in presenza di un concorso di competenze che, nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l'unica in grado di consentire la realizzazione dell'esigenza suddetta.

■ a cura Fondazione De Iure Publico

## RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI: DISTANZE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Sono numerosi gli interrogativi aperti in tema di sottotetti: alcune risposte giungono dalla giurisprudenza e da una recente circolare esplicativa emanata da Regione Lombardia.

In relazione ad un intervento volto al recupero a fini abitativi di un sottotetto esistente è possibile operare in deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti pianificatori comunali e alla disciplina relativa alle distanze tra le costruzioni? E, in tal caso, l'intervento si configura come semplice ristrutturazione edilizia o come nuova costruzione? O ancora, è necessario tenere in considerazione i nuovi locali ai fini della determinazione dell'indice di prestazione energetica dell'edificio? Questi ed altri interrogativi hanno agitato negli ultimi anni il sonno dei professionisti lombardi alle prese con la – non facile – interpretazione delle disposizioni di legge.

Peraltro tali quesiti sono risultati di laboriosa risoluzione anche per i giudici amministrativi, come testimonia l'intenso dibattito giurisprudenziale sorto fra le due Sezioni lombarde del TAR (Milano e Brescia) e il Consiglio di Stato, che ha evidenziato divergenze interpretative anche sostanziali.

Per tentare di far luce sul tema, partiamo naturalmente dalla disciplina regionale, costituita dagli articoli 63, 64 e 65 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i. L'art. 64, comma 2, precisa che *“il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera d). Esso non richiede preliminarmente adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali”*. Nel citato art. 27, comma 1, lettera d) LR 12/2005 *(lettera peraltro dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte*

*Costituzionale n. 309 del 21 novembre 2011, limitatamente all'ultimo periodo, come interpretato dall'art. 22 della LR 7/2010, nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni mediante demolizione e ricostruzione, perché in contrasto con l'art. 3 del DPR 308/2001 e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio)*, si ritrova la disposizione statale del DPR 380/2001 (art. 3): gli interventi di *“ristrutturazione edilizia”* sono *“rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”*.

Qualora gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti siano classificati quali ristrutturazione edilizia, gli stessi non ricadrebbero dunque nell'ambito di applicabilità delle norme restrittive riguardanti le nuove costruzioni: distanza minima dagli altri edifici (art. 873 Codice Civile), dalle pareti finestrate (art. 9 DM 02 aprile 1968 n. 1444) e dai confini.

Tuttavia va evidenziato come il citato comma 2 dell'art. 64, LR 12/2005, pur ritenuto legittima dalla Corte Costituzionale mediante l'Ordinanza n. 173 dell'11 maggio 2011, non sia di per sé sufficiente a far rientrare a priori il recupero ai fini abi-

tativi dei sottotetti esistenti nella categoria della "ristrutturazione edilizia": la giurisprudenza ha più volte richiamato la necessità di dare alle norme succitate una lettura costituzionalmente orientata (ad esempio, confrontare TAR Brescia, sentenza n° 3240 del 27 agosto 2010). La deroga prevista dall'articolo in parola non può ritenersi estesa in linea generale anche alla disciplina civilistica in materia di distanze: la norma regionale deve interpretarsi nel senso che essa consente la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale, fatto salvo (qualora ne ricorrano i presupposti) il rispetto della disciplina sulle distanze tra i fabbricati, essendo quest'ultima materia inerente all'ordinamento civile e rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. L'art. 9 del DM 1444/1968, pur riferendosi espressamente alla realizzazione di "nuovi edifici", è infatti applicabile anche agli interventi di sopraelevazione e dunque anche alle ristrutturazioni che, volte al recupero del sottotetto, comportino un "incremento non trascurabile" dell'altezza del fabbricato (fra le numerose pronunce giurisprudenziali in tal senso, citiamo: TAR Milano, Sez. II, sentenze 14.01.2009 n. 77 e 10.12.2010 n. 7505; Cassazione 27.03.2001 n. 4413; Consiglio di Stato 19.10.1999 n. 1565).

Intorno al concetto di "trascurabilità" o "non trascurabilità" dell'intervento di sopraelevazione si gioca dunque la classificazione del recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti quale ristrutturazione edilizia o nuova costruzione.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 2767 del 30 maggio 2005), le deroghe contenute nell'art. 64, comma 2, della LR 12/2005 sono ammesse nella misura occorrente a garantire il benessere degli abitanti ed "al solo scopo di raggiungere le condizioni di abitabilità dell'appartamento e di raggiungere la quota di mt. 2,40, nonché per garantire la salubrità dell'alloggio", stante la strumentalità degli interventi stessi al conseguimento degli obiettivi della legge.

A conferma della medesima tesi interpretativa, il TAR Brescia con la sentenza n. 612 del 22 aprile 2011 sostiene che "le norme regionali sul recupero dei sottotetti di per sé non impediscono in assoluto di configurare in un certo modo la copertura sovrastante la parte recuperata purché sia ri-

spettata l'altezza massima di zona". Ai sensi dell'art. 64, gli interventi in parola possono, a certe condizioni, "comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi", e quindi conformare la copertura del nuovo vano, purché "nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico". A far data dall'avvento della LR 4/2012 (articolo 9), il vincolo dell'altezza massima, per gli interventi successivi all'entrata in vigore della norma, è peraltro sostanzialmente decaduto, con la modifica del comma 1 dell'articolo 64 LR 12/2005: "Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6. Nei casi di deroga all'altezza massima, l'altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l'altezza massima deve intendersi pari all'esistente".

Qualora invece l'intervento di recupero del sottotetto si configuri come nuova costruzione, diventa unanime la posizione giurisprudenziale nel senso dell'inderogabilità della disciplina relativa alle distanze tra le costruzioni. La Cassazione Civile, con la sentenza 14 marzo 2012, n. 4076, ha nuovamente ribadito (osservando quanto già rilevato con la Sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 14953 del 2011) che il DM 1444 ha efficacia di legge primaria, essendo stato emanato su delega dell'art. 41 quinquies, della Legge 1150/1942 (Legge Urbanistica nazionale), e le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati prevalgono sulle eventuali contrastanti previsioni normative e regolamentari. Detta prevalenza comporta l'automatica sostituzione della disposizione regolamentare illegittima, stante l'impossibilità che quest'ultima modifichi norme di rango superiore. Inoltre, la distanza minima stabilita dall'art. 9, secondo com-

ma, del DM 1444/1968, essendo volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario in grado di impedire la libera circolazione dell'aria e di ridurre la luminosità, è predeterminata dal legislatore statale con carattere cogente, a tutela delle esigenze collettive connesse ai bisogni di salubrità e di sicurezza. Pertanto, gli strumenti urbanistici contenenti disposizioni contrastanti con la norma gerarchicamente superiore che fissa in 10 m la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono illegittimi. In altri termini, in tema di distanze tra costruzioni, il citato art. 9 ha efficacia di legge dello Stato, con la conseguenza che i Comuni sono obbligati, in caso di redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, a non discostarsi dalle regole fissate da tale norma, le quali comunque prevalgono ove i regolamenti locali siano con esse in contrasto, ben potendo gli stessi, in forza dell'autonomia regolamentare loro riconosciuta dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, disporre regole più rigorose e quindi distanze maggiori.

Altro capitolo spinoso, come anticipato in apertura, riguarda le disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 5018 del 26 giugno 2007 (successivamente modificata ed integrata con DGR n° 5773 del 31 ottobre 2007 e, da ultimo, con DGR n° 8745 del 22 dicembre 2008).

La disciplina allegata alla DGR 8745/2008 indica, nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, la necessità di rapportare la verifica del rispetto del fabbisogno limite di energia primaria all'intero edificio esistente, comprensivo del sottotetto, qualora entrambi siano serviti dallo stes-

so impianto di riscaldamento; nel caso in cui tale sottotetto sia servito da un autonomo impianto di riscaldamento, ad esso dedicato, si prevede che la verifica possa riguardare il solo sottotetto (punto 7.1, ultimo capoverso).

Anche in tal caso, l'interpretazione delle disposizioni di cui sopra ha destato qualche perplessità fra tecnici e professionisti.

Regione Lombardia, mediante la Circolare regionale 26 giugno 2012, n° 3 (pubblicata sul BURL n° 27, Serie Ordinaria, dello scorso 2 luglio), ha ritenuto opportuno evidenziare che "non esistono motivazioni tecniche o giuridiche per considerare i sottotetti esistenti, recuperati a fini abitativi, come una fattispecie diversa da quella relativa all'incremento dei volumi riscaldati dell'edificio esistente". Pertanto la formulazione di cui al punto 7.1 della DGR 8745/2008, relativa al recupero abitativo dei sottotetti, non può *"essere considerata come una fattispecie aggiuntiva rispetto all'incremento volumetrico ma come una specificazione, anche a scopo esemplificativo, di quest'ultima ipotesi"*. *Da ciò ne consegue che, così come accade per qualsiasi altro ampliamento volumetrico, "la necessità di rapportare la verifica del rispetto dei limiti di fabbisogno energetico all'intero edificio deve essere limitata all'ipotesi in cui il sottotetto recuperato rappresenti più del 20% del volume dell'intero edificio riscaldato e sia servito dal medesimo impianto di riscaldamento"*. Tutt'altro caso, invece, qualora l'incremento non risulti essere significativo oppure se l'impianto di climatizzazione al servizio del sottotetto fosse autonomo.

Ing. Omar Gilardoni

■ a cura Fondazione De Iure Publico

## LA VIA PER LO SVILUPPO PASSA PER LA CITTÀ

L'inizio dell'estate ha portato in dote l'entrata in vigore del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". - Molte aspettative ruotano attorno al Piano Città.

**F**in dai tempi, antichissimi, in cui l'uomo iniziò a vivere stabilmente all'interno di agglomerati urbani, più o meno definiti, l'armonia e la prosperità delle città rappresentano una cartina di tornasole, di facile ed immediata lettura, del benessere, della solidità e della ricchezza di un popolo, di un regno o di una nazione, nonché della saggezza e della lungimiranza dei propri governanti. La grandezza dell'impero romano e l'acume politico degli imperatori che si sono succeduti nei secoli andava di pari passo con la crescente maestosità dell'Urbe; il risveglio rinascimentale delle città italiane si fondava su una rivoluzione urbanistica ed architettonica affidata al genio di Michelangelo, del Brunelleschi, del Bernini o del Bramante.

La centralità strategica della città e l'importanza del "buon governo" del territorio (con i suoi benefici effetti: città prospere, campagne coltivate, benessere, ricchezza, gioia...) nonché, dall'altro lato della medaglia, gli effetti desolanti del cattivo governo (carestia, saccheggi, violenza, povertà ...), sono del resto magnificamente illustrati dall'imponente ciclo trecentesco di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, conservato nella Sala dei Nove all'interno del Palazzo Pubblico di Siena e risalente al 1337-1340. L'Allegoria e gli Effetti del Buono e del Cattivo Governo in Città e in Campagna è considerata, al netto delle sue non certo trascurabili caratterizzazioni politiche e didascaliche, la prima opera, nella storia dell'arte, avente come soggetto essenzialmente il territorio (o paesaggio) e, soprattutto, le interrelazioni esistenti fra quest'ultimo e la società umana: in altri termini, dunque, il governo del territorio.

In questa torrida estate 2012, il crocevia per lo sviluppo passa, ancora una volta, per la città. Il "Pia-

no nazionale per le città", volto alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate, è uno dei punti cardine sui quali poggia l'intera architettura del Decreto Sviluppo varato dal Governo con l'obiettivo di dare la giusta scossa all'economia italiana, indirizzandola lungo la strada della crescita. L'articolo 12 occupa un posto di primissimo piano fra i 69 articoli dell'atteso Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", suddivisi in quattro Titoli dedicati rispettivamente a: infrastrutture, edilizia e trasporti (Titolo I, articoli da 1 a 17); agenda digitale e trasparenza nella pubblica amministrazione (Titolo II, articoli da 18 a 22); sviluppo economico (Titolo III, articoli da 23 a 67); disposizioni finanziarie (Titolo IV, articoli 68 e 69). Spetterà a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, atteso a giorni, varare concretamente il Piano ed istituire ufficialmente la "Cabinina di regia", peraltro già avviata informalmente da qualche settimana, composta da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, han-

no fatto valere la competenza concorrente loro assegnata dalla Costituzione, pretendendo un ruolo di preselezione dei progetti. Pur senza introdurre un ulteriore filtro preliminare che inevitabilmente dilaterrebbe la tempistica né incrementare il numero dei rappresentanti delle Regioni, il Ministero pare intenzionato comunque ad aumentarne sensibilmente il peso all'interno della Cabina di regia: il loro voto peserà quanto la somma dei voti dei rappresentanti dello Stato.

Il decreto definirà il funzionamento della Cabina di regia e il principio della procedura a evidenza pubblica per la presentazione e selezione dei progetti urbani dei Comuni. In sostanza, i Comuni inviano alla Cabina di regia proposte di *“Contratti di valorizzazione urbana”*, l'atto fondamentale del piano città, costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate. Le proposte devono contenere elaborati grafici e relazioni illustrative nelle quali devono essere indicati: la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di trasformazione e valorizzazione; gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del Comune proponente; i soggetti interessati; le eventuali premialità; il programma temporale degli interventi da attivare; la fattibilità tecnico-amministrativa. Non dovrà inoltre mancare una delibera di Giunta di approvazione del *“Contratto di valorizzazione urbana”* mediante la quale si certifichi: la disponibilità delle aree, la nomina del Responsabile Unico del procedimento, l'impegno del Comune ad approvare varianti e altri atti urbanistici qualora il Piano venisse accolto positivamente dalla Cabina di regia. Saranno tuttavia fissati tempi strettissimi per la presentazione al Ministero delle proposte da parte dei Comuni: entro il 15 o, più probabilmente, il 30 settembre. Alcuni Comuni, fra cui Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, hanno già presentato le proprie candidature all'ANCI, sebbene le stesse andranno riformalizzate secondo i requisiti e i contenuti tecnici di dettaglio indicati dal decreto di prossima emanazione. L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituirà il piano nazionale per le città nel suo complesso.

Il DM stabilirà altresì i criteri di selezione delle proposte avanzate. La selezione delle proposte, affi-

data con ampia discrezionalità alla Cabina di regia, avverrà sulla base delle seguenti caratteristiche: immediata cantierabilità degli interventi; capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati; riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale; capacità di contenere il consumo di nuovo suolo non edificato.

La Cabina di regia promuove quindi, d'intesa con il Comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che regola gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Per l'attuazione degli interventi previsti è istituito un *«Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città»*, operativo fino al 2017, nel quale confluiscono risorse non utilizzate o provenienti da revoche di altri programmi. Il finanziamento statale disponibile, residuo di vecchi progetti di riqualificazione urbana, ammonta a 224 milioni di euro, ma l'obiettivo della Cabina di regia è quello di coordinare, sulle aree proposte dai Comuni, politiche e programmi statali (progetti di edilizia residenziale sociale, edilizia scolastica, valorizzazione delle aree demaniali, sedi operative per le forze dell'ordine) per i quali già si parla, in termini di risorse potenziali, di 1,55 miliardi di euro.

Le Commissioni riunite alla Camera hanno aggiunto al Decreto Sviluppo, dopo l'articolo 12 di cui sopra, un articolo 12-bis, che istituisce il *“Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane”* (CIPU). Presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da 9 Ministri competenti, oltre che da rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, avrà il compito di coordinare le politiche urbane attuate dalle Amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le Regioni e con le autonomie locali.

A favore e a sostegno dell'edilizia è orientato anche il successivo articolo 13, che apporta modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché al DPR 6 giugno 2001, n. 380, nel tentativo di pro-

seguire il tortuoso cammino intrapreso, all'insegna della parola d'ordine "semplificazione", in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia. Il terzo periodo, comma 1, articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è sostituito dal seguente: «*Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti*».

*Nel Testo Unico dell'Edilizia, viene modificato l'articolo 23, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter: «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti». «1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. [...]»*

*procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia*». Sensibilmente ritoccato, mediante l'articolo 11, il sistema delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle abitazioni: il bonus ristrutturazioni lievita dal 36 al 50%, con un limite massimo di spesa agevolabile raddoppiato (96.000 euro per unità immobiliare), mentre gli incentivi per i lavori di riqualificazione e risparmio energetico, pur venendo prorogati al 30 giugno 2013, subiscono una contrazione (dal 1° gennaio 2013) dal 55 al 50%. Fra le altre novità, segnaliamo la cancellazione dell'esenzione IVA per le vendite o le locazioni di nuove abitazioni, effettuate direttamente dai costruttori trascorsi cinque anni dalla loro realizzazione e il potenziamento dello strumento dei project bond, già previsto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006), che intende dare nuovo impulso al partenariato pubblico – privato, mediante un regime fiscale agevolato per tre anni al fine di favorire l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte delle società di progetto.

È evidentemente prematuro, né è nostra intenzione, giudicare la bontà delle nuove misure urgenti messe a punto dal Governo. Come sempre accade, il Decreto Sviluppo (e il Piano Città) ha suscitato reazioni contrastanti, oscillanti fra ottimistiche speranze di rinascita dell'intera economia italiana e severe critiche sull'inefficacia del Piano per la crescita, paragonato dal Wall Street Journal all'insensato sforzo di un bambino che volesse "svuotare il lago di Como con mestolo e cannuccia".

Noi, senza propendere per l'una o per l'altra linea di pensiero, ci limitiamo ad osservare e a monitorare l'affresco che va lentamente delineandosi sotto il pennello del Governo Monti, nell'auspicio che, ad opera ultimata, sia molto somigliante al capolavoro del Lorenzetti che si può ammirare alla parete destra della Sala dei Nove, all'interno del Palazzo Pubblico di Siena: gli "Effetti del Buon Governo in Città e in Campagna".

Ing. Omar Gilardoni

**PFC 2000 s.r.l. - Via Crema, 70 - 24055 Cologno al Serio (Bg)**



## **DEMOLIZIONI SPECIALI**

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

## **SCAVI & MOVIMENTO TERRA**

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

## **OPERE STRADALI**

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione



**Tel. 035/4872102 - Fax 035/4872254 - [www.pfc2000.com](http://www.pfc2000.com) - [info@pfc2000.com](mailto:info@pfc2000.com)**




- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO
- POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDANE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



Sistema Certificato  
UNI EN ISO 9001:2000  
SC-26-29/MEA 25

SINCERT



**C&B Colombi s.r.l.** Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4  
Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935  
[www.cebisolanti.it](http://www.cebisolanti.it) - [info@cebisolanti.it](mailto:info@cebisolanti.it) - [info@cebcolumbi.it](mailto:info@cebcolumbi.it)